

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 luglio 2025.

Disposizioni attuative del fondo indennizzi per i ri-
sparmiatori vittime di frodi finanziarie. (25A04948) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 3 settembre 2025.

Revoca del riconoscimento e dell'incarico
al Consorzio Olio Tergeste DOP a svolgere le
funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della
legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato
dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
per la DOP «Tergeste». (25A04949) Pag. 3

DECRETO 4 settembre 2025.


Riconoscimento dell'idoneità al Centro di
saggio «SeleAgroResearch S.r.l.» ad effettuare
prove ufficiali di campo, finalizzate alla produ-
zione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.
(25A04960)..... Pag. 5

DECRETO 4 settembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di sag-
gio «Res agraria S.r.l.» ad effettuare prove uffi-
ciali di campo, finalizzate alla produzione di dati
di efficacia e alla determinazione dell'entità dei
residui di prodotti fitosanitari. (25A04961).... Pag. 6

DECRETO 4 settembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di sag-
gio «Centro di sperimentazione e assistenza agri-
cola - Ce.R.S.A.A» ad effettuare prove ufficiali
di campo, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia di prodotti fitosanitari. (25A04962)... Pag. 8



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 29 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale del Programma operativo del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, annualità 2025. (Decreto n. 19/2025). (25A04895) *Pag.* 9

DECRETO 29 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 del Programma operativo nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 del 17 maggio 2017 – annualità 2024 e 2025. (Decreto n. 20/2025). (25A04896) *Pag.* 11

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 19 agosto 2025.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia» a modificare la propria denominazione in «Istituto di psicoterapia integrata all'arte terapia e alla danza movimento terapia (I.P.S.I.A.D.)». (25A04934) *Pag.* 13

DECRETO 20 agosto 2025.

Autorizzazione all'«Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI)», per la sede principale di Roma, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 10 a 15 unità, e, per l'intero corso, da 40 a 60 unità. (25A04935) ... *Pag.* 14

DECRETO 20 agosto 2025.

Autorizzazione alla «SiPGI - Scuola in psicoterapia gestaltica integrata», per la sede periferica di Trapani, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 10 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 40 a 80 unità. (25A04936) *Pag.* 15

Ministero della salute

ORDINANZA 8 agosto 2025.

Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (25A05031) *Pag.* 16

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 2 settembre 2025.

Annullamento del decreto 24 giugno 2025, di scioglimento della «Squinzanesi - società cooperativa agricola», in Squinzano e nomina del commissario liquidatore. (25A04959) *Pag.* 19

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 3 luglio 2025.

Ricostruzione del Teatro G. Leopardi del Comune di San Ginesio. (Ordinanza speciale n. 118). (25A04952) *Pag.* 20

ORDINANZA 4 luglio 2025.

Modifiche e incrementi all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021. (Ordinanza speciale n. 126). (25A04951) *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 3 settembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Osvyrti». (Determina n. 1126/2025). (25A04933) *Pag.* 32

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 25 giugno 2025.

Aggiornamento 2025 del contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. (Delibera n. 27/2025). (25A04950) *Pag.* 34



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport». (25A04964)..... Pag. 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero dell'interno**

Ripartizione per l'anno 2023 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente. (25A04963) Pag. 77

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (25A04947)... Pag. 77





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Disposizioni attuative del fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi da 343 a 345-*quaterdecies* e, in particolare:

a) il comma 343, che ha costituito, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di seguito «Fondo»);

b) il comma 344, che ammette ai benefici di cui al comma 343 anche i risparmiatori danneggiati dal *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina;

c) il comma 345, ai sensi del quale il Fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) il comma 345-*novies*, il quale dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi e le altre disposizioni attuative del Fondo;

e) il comma 345-*quaterdecies*, che rinvia la disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del Fondo a un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e, in particolare, il comma 7;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri

servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti»;

Ritenuto di procedere, ai sensi del citato art. 1, comma 345-*novies*, della legge n. 266 del 2005, all'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui stabilire i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi e le altre disposizioni attuative del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Presupposti per l'accesso al Fondo


1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di seguito «Fondo», eroga indennizzi a favore dei risparmiatori di cui al medesimo comma 343, nonché di quelli di cui al successivo comma 344, ricorrendone i presupposti stabiliti, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi di cui all'art. 1, comma 343, della citata legge n. 266 del 2005, i risparmiatori devono, cumulativamente:

a) investendo sul mercato finanziario, aver subito, alla data del 1° gennaio 2006 di entrata in vigore della medesima legge, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito:

1) concernente azioni o obbligazioni emesse da società quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;

2) causato da condotte poste in essere dalle società di cui al numero 1) o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli articoli 322 e 329 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;



3) accertato, in sede civile o penale con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) essere, alla predetta data di entrata in vigore della disposizione istitutiva del Fondo, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;

c) avere la residenza o la sede legale in Italia alla data della sentenza di liquidazione giudiziale o del decreto di liquidazione coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione straordinaria delle società di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma.

3. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi di cui all'art. 1, comma 344, della citata legge n. 266 del 2005, i risparmiatori devono, alla data del 23 dicembre 2001, data del *default* della Repubblica argentina, cumulativamente:

a) essere titolari di titoli obbligazionari della Repubblica argentina;

b) aver subito, in conseguenza del predetto *default*, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, accertato, con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;

d) avere la residenza o la sede legale in Italia.

Art. 2.

Procedure e limiti dell'indennizzo

1. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi, i risparmiatori di cui all'art. 1 presentano al soggetto gestore di cui all'art. 3 apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente in modalità telematica, mediante utilizzo della piattaforma informatica dedicata, recante le informazioni, i dati e i documenti richiesti, secondo le disposizioni individuate ai sensi del comma 6, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle medesime nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'indennizzo è determinato nella misura del cinquanta per cento di quanto accertato e riconosciuto, nelle sentenze e nei lodi arbitrali di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 3), e comma 3, lettera b), relativamente al solo ingiusto danno patrimoniale relativo al capitale investito, al netto delle somme già percepite dal risparmiatore e dai successori per causa di morte, a qualsiasi titolo, per il medesimo danno, in ogni caso, nel limite massimo complessivo, per ciascun risparmiatore in relazione al complesso degli strumenti finanziari di cui all'art. 1, di euro ventimila.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di novanta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie, anche in relazione a domande tra loro connesse.

4. Il pagamento degli indennizzi, determinati ai sensi del presente decreto e delle disposizioni di cui al comma 6, viene effettuato in base a piani di riparto, nel limite complessivo di 200 milioni di euro. Nel caso in cui l'ammontare complessivo degli indennizzi dovuti sia superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto delle stesse in misura proporzionale all'importo degli indennizzi riconosciuti a ciascuno dei beneficiari. Al riparto di cui al primo periodo si provvede entro centottanta giorni decorrenti dalla conclusione del procedimento di cui al comma 3. I pagamenti degli indennizzi possono essere effettuati con la modalità della spesa delegata, a valere su ordini di accreditamento a funzionari delegati appositamente nominati, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato ai beneficiari, secondo le modalità previste ai sensi del comma 6.

5. Qualora, successivamente al pagamento dell'indennizzo, i risparmiatori di cui all'art. 1 vengano risarciti o comunque ristorati, a qualsiasi titolo, per il medesimo danno oggetto di indennizzo ai sensi del presente decreto, sono tenuti, secondo le disposizioni previste ai sensi del comma 6, a darne comunicazione ai fini del ricalcolo dell'indennizzo spettante e della restituzione degli importi che risultano eccedenti, che restano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 345-*quaterdecies*, della legge n. 266 del 2005, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande e le disposizioni applicative dei commi 1 e 5, le modalità per la delegazione della spesa di cui al comma 4, nonché le necessarie disposizioni applicative e operative, con particolare riferimento alle procedure per la determinazione e l'erogazione degli indennizzi e del piano di riparto, anche al fine di assicurare la standardizzazione e l'efficienza dei procedimenti.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La gestione del Fondo è affidata, mediante convenzione di durata triennale, stipulata ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. La convenzione stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, la durata e la specifica delle attività oggetto dell'affidamento e i relativi oneri nel limite complessivo di 4,5 milioni di euro per il triennio 2025-



2027, nonché le necessarie disposizioni applicative e operative, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Ai sensi dell'art. 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 4, e 3 del presente decreto, pari a complessivi 204,5 milioni di euro, si provvede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 61,5 milioni di euro nell'anno 2026 e 141,5 milioni di euro per l'anno 2027.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 luglio 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2347*

25A04948

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 settembre 2025.

Revoca del riconoscimento e dell'incarico al Consorzio Olio Tergeste DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Tergeste».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.


Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;



Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il regolamento (CE) n. 1845 della Commissione del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 322 del 23 ottobre 2004, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Tergeste»;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 2018, n. 36575, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Olio Tergeste DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Tergeste»;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2021, n. 597751, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 25 novembre 2021, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Olio Tergeste DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Tergeste»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'incarico confermato con il decreto ministeriale del 14 novembre 2021, n. 597751 è scaduto il 25 novembre 2024 e che il predetto Consorzio non ha dimostrato di possedere il requisito di rappresentatività richiesto per il rinnovo dell'incarico;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca del riconoscimento e dell'incarico al Consorzio Olio Tergeste DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Tergeste»;

Decreta:

Articolo unico

1. È revocato al Consorzio Olio Tergeste DOP, con sede legale in Trieste, piazza della Borsa, n. 14, il riconoscimento e l'incarico concesso con il decreto ministeriale 16 maggio 2018, n. 36575, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2018, a svolgere le funzioni di cui di cui



all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Tergeste».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A04949

DECRETO 4 settembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «SeleAgroResearch S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V -

Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 14 aprile 2025 dal Centro di saggio «SeleAgroResearch S.r.l.» con sede operativa in via Lago Lucrino n. 6 - località Picciola - 84098 Pontecagnano (SA);

Visto il verbale n. 0416160 del 4 settembre 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 4-5 luglio 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0275810 del 18 giugno 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 14 aprile 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «SeleAgroResearch S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «SeleAgroResearch S.r.l.» con sede operativa in via Lago Lucrino n. 6 - località Picciola - 84098 Pontecagnano (SA), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:


a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).



2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree non agricole;
- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture forestali;
- e) colture medicinali e aromatiche;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) colture tropicali;
- i) concia sementi;
- j) conservazione *post-raccolta*;
- k) diserbo;
- l) entomologia;
- m) microbiologia agraria;
- n) nematologia;
- o) patologia vegetale;
- p) zoologia agraria;
- q) vertebrati dannosi;
- r) biostimolanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «SeleAgroResearch S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 4-5 luglio 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «SeleAgroResearch S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A04960

DECRETO 4 settembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Res agraria S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 21 maggio 2025 dal Centro di saggio «Res Agraria S.r.l.» con sede in via A. Canova n. 19/2 - 64018 Tortoreto Lido (TE);

Visto il verbale n. 0366630 del 6 agosto 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 4 agosto 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0275763 del 18 giugno 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 21 maggio 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini regolativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Res Agraria S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Res Agraria S.r.l.» con sede in via A. Canova n. 19/2 - 64018 Tortoreto Lido (TE), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
- d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1);
- g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (allegato II, punto 6.2);
- h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3);
- i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6);

j) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1 e 7.2);

k) studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (allegato III, punto 7.2);

l) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1);

m) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2);

n) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5);

o) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o *post*-raccolta (allegato III, punto 8.6);

p) prove su destino e comportamento ambientale (allegato III, punti 9.1-9.3);

q) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punti 10.4-10.7).


2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree non agricole;
- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture forestali;
- e) colture medicinali e aromatiche;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) colture tropicali;
- i) concia sementi;
- j) conservazione *post*-raccolta;
- k) diserbo;
- l) entomologia;
- m) microbiologia agraria;
- n) nematologia;
- o) patologia vegetale;
- p) zoologia agraria;
- q) produzione sementi;
- r) vertebrati dannosi;
- s) sviluppo dei fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti;
- t) trasformati;
- u) residui nel suolo;
- v) esposizione operatore.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Res Agraria S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.



3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 4 agosto 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «Res Agraria S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A04961

DECRETO 4 settembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Centro di sperimentazione e assistenza agricola - Ce.R.S.A.A.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 25 giugno 2025 dal Centro di saggio «Centro di sperimentazione e assistenza agricola-Ce.R.S.A.A.» con sede operativa in Regione Rollo n. 98 - 17031 - Albenga (SV);

Visto il verbale n. 0394621 del 27 agosto 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 8-9 agosto 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0274986 del 18 giugno 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 25 giugno 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Centro di sperimentazione e assistenza agricola-Ce.R.S.A.A.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Centro di sperimentazione e assistenza agricola-Ce.R.S.A.A.» con sede operativa in Regione Rollo n. 98 - 17031 - Albenga (SV), è riconosciuto cen-



tro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- b) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4, del decreto legislativo n. 194/1995);
- c) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- d) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree non agricole;
- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture forestali;
- e) colture medicinali e aromatiche;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) colture tropicali;
- i) concia sementi;
- j) conservazione post-raccolta;
- k) diserbo;
- l) entomologia;
- m) nematologia;
- n) patologia vegetale;
- o) zoologia agraria;
- p) produzione sementi;
- q) effetti indesiderati di trattamenti fitosanitari sulle colture.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Centro di sperimentazione e assistenza agricola-Ce.R.S.A.A.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata l'8-9 agosto 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «Centro di sperimentazione e assistenza agricola-Ce.R.S.A.A.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A04962

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale del Programma operativo del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, annualità 2025. (Decreto n. 19/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le ammi-



nistrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno dei piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal FEASR e dal FEAGA;

Visto l'art. 9 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 il quale prevede, tra l'altro, che gli Stati membri elaborano gli interventi dei piani strategici della PAC, approvati dalla Commissione europea, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione;

Visto l'art. 42, lettera *e*), del suindicato regolamento (UE) 2021/2115, che dispone l'applicazione delle norme di cui al Capo III ai tipi di intervento nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *g*), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Visto, in particolare, il paragrafo 4 dell'art. 43 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che riconosce agli Stati membri la possibilità di attuare, nei propri piani strategici della PAC, i tipi di interventi di cui all'art. 42, lettere *d*), *e*), *f*);

Visto l'art. 63 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che individua per lo Stato membro l'opportunità di perseguire, nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, uno o più obiettivi tra quelli contemplati all'art. 46, lettere *a*), *h*), *j*), *k*);

Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3, del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che prevede, a integrazione del finanziamento dell'Unione, un finanziamento complementare a carico dello Stato membro in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile esclusa dal finanziamento dell'Unione europea;

Visto, altresì, l'art. 88, paragrafo 4, lettera *c*), del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che assicura un aiuto dell'Unione a favore dei programmi di attività annuali a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, il cui importo, per l'Italia, è di 34.590.000,00 euro;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/330 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettificava il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della PAC e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione europea finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quale sono contenuti gli interventi per il settore «dell'olio d'oliva e delle olive da tavola»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 27 dicembre 2022, n. 55, concernente l'«Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del piano strategico nazionale di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di alcune misure anticrisi»;

Vista la successiva decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6849 del 30 settembre 2024, che approva le modifiche al piano strategico della PAC



2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR che non ha, tuttavia, rimodulato le specifiche assegnazioni a favore del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0413214 dell'8 agosto 2023, recante disposizioni nazionali sui programmi operativi delle organizzazioni dei produttori (OP) e associazioni di organizzazioni dei produttori (AOP) del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0025306 del 20 gennaio 2025, con il quale sono state modificate, per l'annualità 2025, le date riportate all'art. 7. del citato decreto n. 0413214 del 2023;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0163840 del 9 aprile 2025, che approva i programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola presentati dalle organizzazioni beneficiarie per l'anno 2025;

Vista la nota n. 0300116 del 2 luglio 2025, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - PIUE IV, a fronte di risorse dell'Unione attivabili, per l'annualità 2025, per i programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, pari a 34.589.950,30 euro, ha richiesto un cofinanziamento nazionale complessivo di 6.084.893,76 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a fronte del totale complessivo del programma che risulta pari a 46.759.737,82 euro;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE con codice intervento OLIODOLIVA2025;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 29 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore dei programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui regolamento (UE) 2021/2115, per l'annualità 2025, è pari a 6.084.893,76 euro.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - PIUE IV e l'AGEA effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo

ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - PIUE IV, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1328*

25A04895

DECRETO 29 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 del Programma operativo nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 del 17 maggio 2017 – annualità 2024 e 2025. (Decreto n. 20/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;



Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo *plus* (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo

asilò, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 24 del suindicato regolamento (UE) 2021/1060, il quale dispone, per i programmi sostenuti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), che lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 per cento della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma dell'art. 36, paragrafo 4;

Visti, altresì, gli articoli 10 e successivi del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea;

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il FEAMPA e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017;

Visto, in particolare, l'art. 40 del suindicato regolamento (UE) 2021/1139, che determina il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico in misura pari al 70 per cento della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per quello relativo all'obiettivo specifico di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera e) che risulta, invece, pari al 100 per cento;

Vista la delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell'accordo di partenariato, ivi compresi quelli relativi al programma nazionale FEAMPA;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 4787 *final* del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia per il periodo di programmazione 2021-2027;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 2 febbraio 2022 - repertorio atto n. 7/ CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota dell'Unione del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica, con la previsione della misura del 44,93 per cento a favore delle misure gestite dallo Stato e del 55,07 per cento a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 8023 *final* del 3 novembre 2022, che approva il «Programma operativo nazionale FEAMPA Italia 2021-2027» il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse dell'Unione pari a 518.216.830,00



euro e un corrispondente contributo nazionale pari a 469.073.973,00 euro, per un totale complessivo di 987.290.803,00 euro;

Considerato che la modifica del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 approvata con la decisione di esecuzione della Commissione europea 3582 *final* del 24 maggio 2024, non ha apportato nessuna rimodulazione finanziaria degli importi, ma si è limitata a perfezionare il testo della suindicata decisione 8023 del 2022;

Considerato che il decreto direttoriale IGRUE n. 34 del 2022 e n. 26 del 2024 ha assegnato, per l'annualità 2022, l'importo di 74.374.045,42 euro e per l'annualità 2023 l'importo di 71.899.826,11 euro;

Vista la nota n. 0310553 dell'8 luglio 2025 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento nazionale del programma operativo FEAMPA 2021-2027, che per l'anno 2024 ammonta a 69.344.803,99 euro, come previsto dal Sistema finanziario comunitario (SFC) e dagli importi con la ripartizione, per annualità, priorità e obiettivo specifico, contenuti nella tabella finanziaria redatta dal suindicato Ministero;

Considerato che con la nota suindicata si richiede, altresì, l'assegnazione dell'annualità 2025 che risulta pari a 62.825.899,44 euro e che il totale complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico relativo alle annualità 2024 e 2025 ammonta a 132.170.703,43 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 29 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il programma operativo nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1139, è pari a 69.344.803,99 euro per l'annualità 2024 e a 62.825.899,44 euro per l'annualità 2025, per un totale complessivo pari a 132.170.703,43 euro.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea

e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1355

25A04896

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 agosto 2025.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia» a modificare la propria denominazione in «Istituto di psicoterapia integrata all'arte terapia e alla danza movimento terapia (I.P.S.I.A.D.)».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997



e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza prot. 3403 del 24 febbraio 2023, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia» ha chiesto l'autorizzazione a modificare la propria denominazione in «Istituto di psicoterapia integrata all'arte terapia e alla danza movimento terapia (I.P.S.I.A.D.)»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia» è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Istituto di psicoterapia integrata all'arte terapia e alla danza movimento terapia (I.P.S.I.A.D.)»

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A04934

DECRETO 20 agosto 2025.

Autorizzazione all'«Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI)», per la sede principale di Roma, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 10 a 15 unità, e, per l'intero corso, da 40 a 60 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;


Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;



Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2024, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto romano di psicoterapia psicodinamica integrata (IRPPI)» ha chiesto per la sede principale di Roma, l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 10 a 15 unità, e, per l'intero corso, da 40 a 60 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto romano di psicoterapia psicodinamica integrata (IRPPI)» è autorizzato, per la sede principale di Roma, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 10 a 15 unità, e, per l'intero corso, da 40 a 60 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A04935

DECRETO 20 agosto 2025.

Autorizzazione alla «SiPGI - Scuola in psicoterapia gestaltica integrata», per la sede periferica di Trapani, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 10 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 40 a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-

logica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 26 settembre 2024, e successive integrazioni, con la quale la «SiPGI - Scuola in psicoterapia gestaltica integrata» ha chiesto per la sede periferica di Trapani, l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 10 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 40 a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «SiPGI - Scuola in psicoterapia gestaltica integrata» è au-



torizzata, per la sede periferica di Trapani, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 10 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 40 a 80 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A04936

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 agosto 2025.

Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con il quale si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e, in particolare, l'art. 21, comma 1, lettera *u*);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;

Visti gli articoli 440, 452-*bis*, 544-*bis*, 544-*ter*, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*) e *p*) della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *n*), *o*), *p*) e *q*) della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *h*), *i*), *l*), *n*), *o*) e *p*) della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 6 agosto 2024 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2024, n. 199;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2009, n. 225 che prevede l'attivazione del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT);

Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) a seguito dell'ordinanza 12 luglio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;



Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerati gli elementi emersi a seguito degli studi effettuati dal centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), e, in particolare i dati contenuti nel Report 2024 - Avvelenamenti dolosi degli animali - realizzato attraverso l'analisi dei contributi forniti da tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali per mezzo della geolocalizzazione e della mappatura degli episodi di avvelenamento, dai quali risulta la perdurante emergenza e quindi il serio rischio di avvelenamento per la popolazione umana, per gli animali o un grave rischio di inquinamento ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ritenuto che la presente ordinanza debba decorrere dal 27 agosto 2025, data utile per scongiurare vuoti di disciplina, cessando il 26 agosto 2025 gli effetti dell'ordinanza 12 luglio 2019;

Ordina:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale esplo-

dente, i quali possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di sostanze tossiche o nocive e di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2.

Obblighi di segnalazione

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa della sospetta ingestione di esche o bocconi di cui all'art. 1, o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile a tale evento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la relativa diagnosi corredata da referto anamnestico.


2. Chiunque rinvenga esche o bocconi sospetti può segnalare l'evento all'azienda sanitaria competente per territorio o alle Forze dell'ordine presenti sul territorio.

Art. 3.

Emissione della diagnosi

1. Il medico veterinario emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di animale domestico o selvatico esclusivamente tramite compilazione del modulo elettronico «Segnalazione di sospetto avvelenamento» presente sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali <https://avvelenamenti.izslt.it> di seguito «Portale», istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Tale procedura consente l'immediata e contestuale comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente.

2. Ai fini dell'identificazione della sostanza tossica o nociva o del materiale nocivo che ha provocato l'evento, l'azienda sanitaria competente per territorio o il medico veterinario che emette la diagnosi di cui all'art. 2, assicura l'invio delle carcasse di animali deceduti o i campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. L'azienda sanitaria competente per territorio o il medico veterinario che emette diagnosi di cui all'art. 2 compila e inoltra sul portale il modulo elettronico «Scheda di accompagnamento carcassa/campioni - Sospetto avvelenamento» o il modulo elettronico «Scheda di accompagnamento boccone/esca» e conferisce i campioni o le carcasse con una copia cartacea del modulo compilato o l'identificativo univoco generato dal portale. L'azienda sanitaria competente per territorio o il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento possono autorizzare il proprietario dell'animale a consegnare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti o i campioni biologici, purché abbiano già provveduto all'inserimento della segnalazione sul portale ed inoltrato la stessa.



Art. 4.

Conferma del sospetto di avvelenamento

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsopia l'animale morto ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi negli stessi.

2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospetta possano contenere sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e, in caso di riscontro positivo, gli esiti sono comunicati tempestivamente alle autorità competenti attraverso il portale di cui all'art. 3.

3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del comma 2, il responsabile della necropsopia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se è necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono tempestivamente comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione, alle autorità competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, ai Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale, mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Conferma/non conferma del sospetto avvelenamento su base necroscopica». I servizi veterinari territorialmente competenti trasmettono la notizia di reato all'autorità giudiziaria, esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR). Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione all'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione e gli esiti comunicati tempestivamente alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento, ai Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale, mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze tossiche». I servizi veterinari territorialmente competenti trasmettono la notizia di reato all'autorità giudiziaria, esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR).

4. Nel caso in cui il campione da analizzare è costituito solo da esche o bocconi sospetti deve essere eseguito un esame ispettivo atto a evidenziare la presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente dà immediata comunicazione al sindaco, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e ai Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo

forestale regionale e provinciale mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone». I servizi veterinari territorialmente competenti trasmettono la notizia di reato all'autorità giudiziaria esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR). Il responsabile dell'esame ispettivo può escludere o meno la presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi e decidere se è necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno della presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi sono tempestivamente comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione alle autorità competenti e, in caso di positività, ai Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale, mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze tossiche/nocive».

5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.

Art. 5.


Misure a seguito di conferma del sospetto di avvelenamento

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 3, pone in essere ogni utile iniziativa di propria competenza da effettuare in collaborazione con le autorità competenti e, entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi in esche o bocconi, provvede, in coordinamento con i Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) o, nel caso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con il Corpo forestale regionale e provinciale, a individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili anti-veleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a comunicare alle autorità preposte la necessità di intensificare i controlli nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

Art. 6.

Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità conformi all'etichettatura tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la



presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate, dei contenitori e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 7.

Tavolo di coordinamento

1. Le prefetture, al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, possono attivare un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o da un suo rappresentante, composto da:

- a) il questore competente o un suo rappresentante;
- b) il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri competente o un suo rappresentante;
- c) un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA);
- d) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
- e) un rappresentante del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- f) un rappresentante delle guardie zoofile;
- g) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
- h) un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

2. Il tavolo di cui al comma 1 può essere integrato dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha efficacia per dodici mesi a decorrere dal 27 agosto 2025.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 agosto 2025

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1355

25A05031

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 settembre 2025.

Annullamento del decreto 24 giugno 2025, di scioglimento della «Squinzanesse - società cooperativa agricola», in Squinzano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;


Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con cui è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;



Viste le risultanze dell'attività di vigilanza effettuata da «Confcooperative» - associazione di rappresentanza preposta all'attività di vigilanza a cui, in base a quanto noto in atti, la cooperativa risultava essere aderente;

Considerato che, dall'azione ispettiva azionata da detta associazione, è emerso l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa risultava essersi sottratta alla prescritta attività di vigilanza dell'associazione preposta;

Tenuto conto che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dando comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0031475 del 21 febbraio 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute da parte della società le osservazioni e/o controdeduzioni al riguardo espressamente richieste;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 24 giugno 2025, n. 67/SAA/2025 con il quale la società cooperativa «Squinzanese - società cooperativa agricola», con sede in via Benedetto Croce n. 61 - 73018 Squinzano (LE) - c.f. 00189640758, è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e la dott.ssa Franca Todaro, nata a Taranto (TA) il 17 maggio 1967 (c.f. TDRFNC67E57L049M) e domiciliata in via Chiesa n. 3 - 73044 Galatone (LE), ne è stata nominata la relativa commissaria liquidatrice ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 220/2002;

Preso atto che, solo all'esito dell'emanazione del citato decreto direttoriale 24 giugno 2025, n. 67/SAA/2025 - la società ha comunicato con nota acquisita agli atti della Direzione generale con prot. n. 149653 del 21 luglio 2025, di aver «deliberato il passaggio da Confcooperative a Unicoop, la quale associazione ha effettuato le revisioni nei bienni successivi, concluse con esito positivo» e trasmesso, in allegato, i relativi verbali per i bienni 2021/2022 e 2023/2024 consentendo, pertanto, a questa autorità di venire a conoscenza, solo tardivamente, delle circostanze predette a causa dell'inosservato onere di puntuale e tempestivo aggiornamento delle corrette informazioni necessarie a consentire la prescritta regolare attività di vigilanza (non avendo, difatti, la cooperativa stessa fatto pervenire, nelle more dell'emanazione del provvedimento e così come richiesto, le osservazioni e/o controdeduzioni né gli aggiornamenti necessari al riguardo);

Accertato che l'attività di revisione è stata, pertanto, avviata e conclusa favorevolmente da Unicoop, alla quale associazione la cooperativa aderisce, come da verbali acquisiti in atti;

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione di Lecce, affare legale n. 002009/2025 esperito dalla società in data 13 agosto 2025 e notificato a questa amministrazione dall'Avvoca-

tura dello Stato in data 14 agosto 2025, per l'annullamento, previa sospensione, del citato decreto del MIMIT n. 67/SAA/2025 del 24 giugno 2025;

Ritenuto di accogliere le doglianze della cooperativa «Squinzanese - società cooperativa agricola», con sede in via Benedetto Croce n. 61 - 73018 - Squinzano (LE) - c.f. 00189640758 e di procedere, per le motivazioni esposte e per ragioni di autotutela amministrativa, all'annullamento d'ufficio del citato decreto direttoriale del 24 giugno 2025, n. 67/SAA/2025 di scioglimento della cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo venuti meno (*rectius*: non essendosi verificati *ab origine*) i prescritti presupposti necessari all'emanazione del provvedimento impugnato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 24 giugno 2025, n. 67/SAA/2025 è annullato, previa sospensione dell'efficacia dei relativi effetti, dai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché notificato all'interessato e alle altre amministrazioni competenti, e ne sarà altresì data comunicazione tempestiva al Comitato centrale delle cooperative.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04959

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 3 luglio 2025.

Ricostruzione del Teatro G. Leopardi del Comune di San Ginesio. (Ordinanza speciale n. 118).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede



anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista la nota del Comune di San Ginesio, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0021003-A-3 giugno 2025, riguardante i lavori di «riparazione danni con restauro e miglioramento sismico del



teatro comunale “G. Leopardi” danneggiato dagli eventi sismici del 2016», di proprietà del Comune di San Ginesio e di alta rilevanza storica e simbolica per la cittadinanza, nonchè particolarmente significativo per la ripresa sociale ed economica del territorio colpito dal sisma;

Considerato che dalla predetta nota emerge che:

con ordinanza sindacale n. 30 del 25 agosto 2016, in seguito all’evento sismico del giorno precedente, veniva disposta «L’inagibilità parziale e il divieto di uso e di accesso del piano primo e secondo (scala accesso al teatro al piano terra, platea, palchi e circolo) dell’edificio destinato a Teatro comunale e sito in p.zza A. Gentili e censito catastalmente al foglio 43 particelle 262 e 626»;

in data 10 novembre 2016 veniva compilata la Scheda Aedes ID 33466 con esito «E: edificio totalmente inagibile»;

con ordinanza sindacale n. 183 del 1° dicembre 2016 veniva dichiarata la totale inagibilità dell’immobile;

nel 2018 l’amministrazione comunale, ritenendo di primaria importanza il recupero dell’edificio, decideva di intervenire tramite fondi propri, per un importo pari a euro 1.748.316,68, per finanziare la progettazione e poi l’esecuzione dei lavori di riparazione danni con restauro e miglioramento sismico, indispensabili alla conservazione e fruizione in sicurezza dell’edificio, prevedendosi per gli impianti e le finiture solo le opere strettamente connesse con le opere strutturali;

alla data odierna sono stati completati i lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del fabbricato ma risulta necessario un finanziamento integrativo al fine di far fronte ad alcuni problemi strutturali emersi nel corso dei lavori, in particolare con riguardo ai solai, nonché per realizzare impianti e finiture ad essi correlati, al fine di consentire il completamento dei restauri e raggiungere la piena agibilità del Teatro;

L’Area tecnica lavori pubblici del Comune di San Ginesio ha predisposto un progetto di variante, relativo alle opere non comprese nell’intervento originario, il cui QTE prevede un finanziamento integrativo complessivo (c.d. «Lotto 2») di 1.300.000,00 euro, per cui si chiede il finanziamento a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

al fine di agevolare e accelerare il completamento dell’intervento, l’area Tecnica lavori pubblici chiede altresì che venga accordata una deroga alla disciplina vigente in materia di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per la parte di finiture e impiantistica dei solai da affidare, non essendo essa compresa nel progetto iniziale;

Ritenuta l’evidente rilevanza dell’intervento in questione;

Considerato, alla luce di quanto sopra, che gli interventi sopravvenuti presentano i requisiti di criticità e urgenza e che sussistano sopravvenute circostanze oggettive, impreviste e non prevedibili, non imputabili all’Amministrazione comunale, che rendono necessaria la variante al fine di poter completare l’opera a regola d’arte e garantirne la funzionalità e la sicurezza statica e sismica, nonchè l’agibilità del Teatro;

Ritenuto pertanto che si possa accordare un finanziamento integrativo per il c.d. «Lotto 2» per un importo pari a 1.300.000,00 euro;

Ritenuto di individuare, per l’intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all’allegato *sub* 1), ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* Commissario l’ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto che sia possibile riconoscere al Comune di San Ginesio gestione diretta dell’intervento in oggetto, essendo esso già il soggetto attuatore dell’intervento da completare, e avendo esso un Settore servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di un’idonea capacità operativa ed esperienza per l’attuazione dell’intervento in oggetto;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell’accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l’attività di progettazione e la direzione dei lavori;

Considerato che l’affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore, la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l’art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all’urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell’accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all’art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente



alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto di estendere all'intervento sul Teatro comunale, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC) e, in particolare, l'art. 3 (Designazione e compiti del *sub* Commissario), l'art. 4 (Individuazione e compiti del soggetto attuatore), commi 1 e 7, l'art. 8 (Disposizioni comuni ai Lotti A, B e C), l'art. 9 (Struttura di monito-

raggio e supporto al complesso degli interventi), l'art. 10 (Conferenza dei servizi speciale), l'art. 11 (Collegio consultivo tecnico);

Ritenuto altresì di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, pari a euro 1.300.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° luglio 2025 è pari a euro 1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.044.539.216,47;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di San Ginesio;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-2 luglio 2025;


Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di ricostruzione del Teatro comunale «G. Leopardi» come di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento in Comune di San Ginesio relativo al completamento dei lavori di «riparazione danni con restauro e miglioramento sismico del teatro comunale "G. Leopardi" danneggiato dagli eventi sismici del 2016», come meglio descritto nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per una stima quantificata e condivisa tra ufficio tecnico comunale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e struttura del *sub* Commissario in euro 1.300.000,00;

2. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub* Commissario, acquisita al protocollo della struttura commissariale con



il n. CGRTS-0025254-A-30 giugno 2025, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e Comune di San Ginesio:

a) il Teatro comunale è un edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, di alta rilevanza storica e in quanto tale meritevole di tutela;

b) il Teatro comunale ha una forte valenza simbolica per la cittadinanza, e riveste quindi valore identitario;

c) il Teatro comunale costituisce un'attrattiva culturale e turistica importante per la ripresa sociale ed economica del territorio;

d) gli interventi intrapresi finora a carico del comune hanno comportato un significativo avanzamento dei lavori che devono essere ultimati al fine di restituire alla cittadinanza l'immobile, rendendolo fruibile in sicurezza.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di San Ginesio, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dalla struttura commissariale, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Modalità di esecuzione degli interventi.

Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo

vo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;


d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del Codice dei contratti pubblici.

2. Ove ne sussistano le condizioni, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con decreto del Commissario straordinario.

4. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.



7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

9. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

10. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* Commissario.

11. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

12. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, vengono estese all'intervento sul Teatro comunale, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021, recante «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC) e, in particolare, l'art. 3 (Designazione e compiti del *sub* Commissario), l'art. 4 (Individuazione e compiti del soggetto attuatore), commi 1 e 7, l'art. 8 (Disposizioni comuni ai Lotti A, B e C), l'art. 9 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi), l'art. 10 (Conferenza dei servizi speciale), l'art. 11 (Collegio consultivo tecnico).

13. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 1.300.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, com-

ma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° luglio 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.085.174.537,11 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.044.539.216,47.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 3 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2002

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

25A04952

ORDINANZA 4 luglio 2025.

Modifiche e incrementi all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021. (Ordinanza speciale n. 126).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede



anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuata con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante il «Programma straordinario di ricostruzione e defi-



nizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'allegato 1 - ID 123 recante l'intervento «Asilo nido Cardinale G. Mori e centro sociale polivalente» in Comune di Loro Piceno, per un importo complessivo pari a euro 700.000,00 di cui euro 490.000,00 finanziati a valere sulla medesima ordinanza speciale n. 31/2021, al netto della quota previsionale a carico del conto termico, pari a euro 210.000,00;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-016609-A-05/05/2025, con cui l'USR Marche esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Asilo nido Cardinale G. Mori e centro sociale polivalente», confermando un importo complessivo pari a euro 700.000,00;

Considerato altresì che la medesima nota richiama il fatto che l'intervento in esame non prevede interventi di efficientamento energetico incentivabili con il conto termico, per cui si rende necessario finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in euro 210.000,00;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 210.000,00, in aumento rispetto all'importo di euro 490.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 31/2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, alla luce delle premesse di cui sopra, di modificare gli importi come risultanti dall'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31/2021-ID 123;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 3 - ID 39 l'intervento denominato «Demolizione e ricostruzione della Scuola di prima infanzia Misericordia in loc. Torrette», nel Comune di Poggio Mirteto, per l'importo complessivo di euro 1.050.000,00;

Considerata la nota dell'USR acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0019816-A-26/05/2025, con cui si comunica parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto definitivo relativo al predetto intervento, stimato in euro 1.829.190,70 con un importo in aumento pari a euro 779.190,70;

Considerato altresì che la predetta somma di euro 1.829.190,70 trova copertura per euro 199.483,25 a carico del GSE ed euro 8.063,12 a carico del bilancio comunale, mentre la restante somma pari a euro 1.621.644,33 trova copertura quanto a euro 1.050.000,00 nella richiamata ordinanza speciale n. 31/2021;

Ritenuto altresì di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 571.644,33, in aumento rispetto all'importo di euro 1.050.000,00 programmato come da ordinanza speciale n. 31/2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, alla luce delle premesse di cui sopra, di modificare gli importi come risultanti dall'allegato 3 - ID 39 dell'ordinanza speciale n. 31/2021;

Visto inoltre che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 2 - ID 497 l'intervento denominato «Scuola dell'infanzia "P. Gasparri"» nel Comune di Ussita, per l'importo complessivo di euro 385.025,08, di cui euro 25.507,52 a carico del conto termico;

Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0021338-A-04/06/2025, con cui l'USR Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Scuola dell'infanzia "P. Gasparri"» per l'importo di euro 587.217,54, in aumento di euro 202.192,46 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale di euro 385.025,08;

Considerato altresì che non sono disponibili economie con cui finanziare il maggior costo di cui sopra e che non è stato attivato il conto termico, per cui si rende necessario finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in euro 202.192,46, oltre a quello attribuito inizialmente al conto termico, pari a ulteriori euro 25.507,52, per un totale di euro 227.699,98;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 227.699,98, in aumento rispetto all'importo di euro 385.025,08 programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in aumento gli importi previsti dall'allegato 2 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021;

Visto infine che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'Allegato 3 - ID 45 l'intervento denominato «Scuola secondaria di I grado», in Comune di Collevecchio, importo finanziato pari a euro 1.050.000,00;

Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0025120-A-30/06/2025, che a fronte dell'adeguamento prezzi e di approfondimenti progettuali esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Scuola secondaria di I grado», confermando un importo complessivo pari a euro 1.560.564,57, in aumento rispetto allo stanziamento iniziale per un importo di euro 510.564,57;

Ritenuto altresì di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 510.564,57, in aumento rispetto all'importo di euro 1.050.000,00 programmato come da ordinanza speciale n. 31/2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in aumento gli importi previsti dall'allegato 3 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e, in particolare, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, n. 1,



denominato «Istituto omnicomprensivo “Beato Simone Fidati”, importo previsionale già autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.227.500,00»;

Considerata la nota del Comune di Cascia acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0025190-A-30/06/2025, con cui l'amministrazione comunale comunica che il progetto esecutivo del progetto comporta un incremento dell'importo complessivo pari a euro 15.088.091,63;

Ritenuto altresì di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 9.860.591,63, in aumento rispetto all'importo di euro 5.227.500,00 programmato come da ordinanza speciale n. 12/2021, a carico della contabilità speciale *ex art.* 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che all'art. 1, comma 1, n. 1 dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021, l'importo di euro 5.227.500,00 è modificato in aumento in euro 15.088.091,63;

Considerato che si rende altresì necessario sostituire l'art. 8, comma 1, n. 1 dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021, come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 31.292.750,39. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di importo pari a euro 22.648.091,63, trova copertura all'interno delle risorse già stanziata con l'ordinanza n. 109 del 2020 quanto ad euro 12.787.500,00, e sulla presente ordinanza quanto a euro 9.860.591,63; la spesa per gli ulteriori interventi del citato art. 1, complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità»;

Vista l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita», che prevede alla lettera *e)* l'intervento di «realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori nell'area del complesso *Ex Eca*, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00; CUP: C53D21001260001»;

Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0024277-A-24/06/2025 che, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo al predetto intervento, stimato in euro 3.257.082,05 in aumento di euro 2.057.082,05 rispetto l'importo preventivato in ordinanza speciale di euro 1.200.000,00;

Considerato altresì che non sono disponibili economie con cui finanziare il maggior costo di cui sopra, per cui si rende necessario finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in euro 2.057.082,05;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 2.057.082,05, in aumento rispetto all'importo di euro 1.200.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 16/2021, a carico della contabilità speciale *ex art.* 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in aumento gli importi previsti dall'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e che, pertanto, all'art. 1, comma 1, lettera *e)* dell'ordinanza speciale n. 16/2021, l'importo previsto in «euro 1.200.000,00» viene sostituito con l'importo di «euro 3.257.082,05»;

Considerato altresì che, per l'effetto, all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 16/2021 l'importo di «euro 18.109.640,00» viene sostituito con l'importo di «euro 20.166.722,05», l'importo di «euro 9.559.640,00» viene sostituito con l'importo di «11.616.722,05» e l'importo di «euro 15.864.359,44» viene sostituito con l'importo di «euro 17.921.441,49»;

Vista altresì l'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante il e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina» e, in particolare, l'intervento di «Recupero Impianti sportivi viale Marconi» di cui all'art. 1 punto n. 4), finanziato con un importo previsionale pari a euro 2.200.000,00;

Vista l'ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024 *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e n. 31 del 31 dicembre 2021» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha autorizzato un incremento del contributo per il suddetto intervento di «Recupero Impianti sportivi viale Marconi» di euro 558.639,09, per complessivi euro 2.758.639,09;

Considerato che per mero errore materiale in occasione di tale incremento non è stato modificato l'art. 1, punto n. 4), dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021;

Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0020366-A-28/05/2025 che, con riguardo al lotto 1 del predetto intervento - ID 3117, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'OCSR n. 126/2022 e successive modificazioni ed integrazioni e della perizia di variante in diminuzione, con contestuale rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 944.483,06, comprensivo di tutte le economie di gara, in aumento di euro 190.843,97 rispetto all'importo già autorizzato nell'ambito delle risorse della ordinanza speciale n. 20/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a euro 753.639,09;

Considerato pertanto che si rende necessario finanziare il suddetto importo mancante, pari a euro 190.843,97;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto con un importo di euro 190.843,97, in aumento rispetto all'importo di euro 753.639,09 stimato dall'ordinanza speciale n. 20/2021, a carico della contabilità speciale *ex art.* 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'art. 1, punto n. 4), dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, sostituendo l'espressione «importo previsionale stimato 2.200.000,00 euro» con «importo stimato in



2.949.483,06», includendo sia l'incremento disposto dall'ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024, sia quello disposto con la presente ordinanza;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'art. 11, comma 1, sostituendo l'importo di «euro 17.968.000,00» con quello di «euro 18.158.843,97» e l'importo di «euro 16.950.400,00» con quello di «euro 17.141.243,97»;

Vista l'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata» e, in particolare, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), concernente «Edificio della prefettura o Palazzo del governo e Loggia dei mercanti» - ID 78, ivi finanziato per un importo pari a euro 13.336.000,00;

Considerata la nota dell'USR acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0020367-A-28/05/2025 che esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo al predetto intervento, stimato in euro 16.445.038,15, in aumento per un importo pari a euro 3.109.038,15 rispetto all'importo preventivato nell'ordinanza speciale per euro 13.336.000,00;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto di euro 3.109.038,15, in aumento rispetto all'importo di euro 13.336.000,00 programmato come da ordinanza speciale n. 24/2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che, per l'effetto, si rende altresì necessario modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza speciale n. 24/2021, modificando le parole «euro 13.336.000,00» in «euro 16.445.038,15»;

Considerato che, per l'effetto, si rende altresì necessario sostituire l'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 24/2021 come segue: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 22.782.038,15 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 10.993.296,78, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza»;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 1° luglio 2025 è pari a euro 1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.044.539.216,47;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della

Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nei Comuni di Loro Piceno, Poggio Mirteto, Ussita, Pieve Torina e in Provincia di Macerata;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Loro Piceno

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Loro Piceno di cui all'allegato 1 - ID 123 «Asilo nido Cardinale G. Mori e centro sociale polivalente», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 210.000,00.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00, trova copertura come segue:

a) euro 490.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 31 del 2021;

b) euro 210.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. All'allegato 1 - ID 123 «Asilo nido Cardinale G. Mori e centro sociale polivalente», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo di 490.000,00 euro è sostituito con quello di 700.000,00 euro e il contributo del conto termico, stimato al 30%, è eliminato.

Art. 2.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Poggio Mirteto

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Poggio Mirteto di cui all'allegato 3 - ID 39 «Demolizione e ricostruzione della Scuola di prima infanzia Misericordia in loc. Torrette» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche



dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 571.644,33.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 1.829.190,70, trova copertura come segue:

a) euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 31 del 2021;

b) euro 199.483,25 a carico presuntivo del conto termico;

c) euro 8.063,12 a carico del bilancio comunale;

d) euro 571.644,33 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

4. All'allegato 3 - ID 39 «Demolizione e ricostruzione della Scuola di prima infanzia Misericordia in loc. Torrette» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo di euro 1.050.000,00 è sostituito con quello di euro 1.621.644,33.

Art. 3.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Ussita

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Ussita di cui all'allegato 2 - ID 497, denominato «Scuola dell'infanzia "P. Gasparri"», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 227.699,98.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 587.217,54 trova copertura come segue:

a) euro 359.517,56 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 31 del 2021;

b) euro 227.699,98 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. All'allegato 2 - ID 497 «Scuola dell'infanzia "P. Gasparri"» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo di euro 85.025,08 è incrementato a euro 312.725,06, quello di euro 385.025,08 è incrementato a euro 587.217,54, l'importo relativo al conto termico è annullato e quello di euro 59.517,56 è incrementato a euro 312.725,06.

Art. 4.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Colavecchio

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Colavecchio di cui all'allegato 3 - ID 45, denominato «Scuola secondaria di I grado», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 510.564,57.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 1.560.564,57 trova copertura come segue:

a) euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 31 del 2021;

b) euro 510.564,57 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. All'allegato 3 - ID 45 «Scuola secondaria di I grado» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo di euro 1.050.000,00 è incrementato a euro 1.560.564,57.

Art. 5.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Cascia

1. Con riguardo agli interventi siti nel Comune di Cascia di cui all'art. 1, comma 1, n. 1) e n. 2) dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021, denominati «Istituto omnicomprensivo "Beato Simone Fidati"», importo previsionale già autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.227.500,00» ed Istituto superiore IPSIA e palestra «inserito nella proposta di PSR e facenti parte del complesso dell'Istituto omino-comprensivo di cui al punto 1, importo previsionale stimato da scheda CIR e euro 2.098.807,66 di cui euro 1.607.714,78 per l'Istituto ed euro 491.092,88 per la palestra» è autorizzata l'attuazione tramite un intervento unitario di demolizione e ricostruzione di un nuovo ed unico polo scolastico sullo stesso sito per l'importo complessivo di euro 15.088.091,63.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 15.088.091,63 trova copertura come segue:

a) euro 5.227.500,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 12 del 2021;

b) euro 2.098.807,66 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale del 12 del 2021;

b) euro 7.761.783,97 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021.

3. All'art. 1, comma 1, n.1 dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021, l'importo di euro 5.227.500,00 è incrementato a euro 15.088.091,63. Conseguentemente all'art. 1, comma 1, il n. 2 è per l'effetto abrogato.

4. L'art. 8, comma 1, n. 1 dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021, è sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 29.193.942,36. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di importo pari a euro 22.648.091,63, trova copertura all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 quanto ad euro 12.787.500,00, e sulla presente ordinanza quanto a euro 7.761.783,97; la spesa per gli ulteriori interventi del citato art. 1, complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla



contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 6.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Ussita

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Ussita di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) dell'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita», denominato «realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori nell'area del complesso Ex Eca, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00; CUP: C53D21001260001» è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 2.057.082,05.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a 3.257.082,05, trova copertura come segue:

a) euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 16 del 2021;

c) euro 2.057.082,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16 del 2021.

3. All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, lettera e) l'importo previsto in «euro 1.200.000,00» viene sostituito con l'importo di «euro 3.257.082,05»;

b) all'art. 12, comma 1, l'importo di «euro 18.109.640,00» viene sostituito con l'importo di «euro 20.166.722,05», l'importo di «euro 9.559.640,00» viene sostituito con l'importo di «11.616.722,05» e l'importo di «euro 15.864.359,44» viene sostituito con l'importo di «euro 17.921.441,49».

Art. 7.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Pieve Torina

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Pieve Torina di cui all'art. 1, punto n. 4), dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina», finanziato con un importo previsionale pari a euro 2.200.000,00, già incrementato dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e n. 31 del 31 dicembre 2021», con un contributo pari a euro 558.639,09, è autorizzato un ulteriore incremento del contributo concesso pari a euro 190.843,97.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 2.949.483,06, trova copertura come segue:

a) euro 2.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 20 del 2021;

b) euro 558.639,09 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 20 del 2021 disposto con l'ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024;

c) euro 190.843,97 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 20 del 2021, in forza della presente ordinanza.

3. Nell'art. 1, punto n. 4) dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 l'espressione «importo previsionale stimato 2.200.000,00 euro» con «importo stimato in 2.949.483,06».

4. Nell'art. 11, comma 1 l'importo di «euro 17.968.000,00» è sostituito con quello di «euro 18.158.843,97» e l'importo di «euro 16.950.400,00» con quello di «euro 17.141.243,97»;

Art. 8.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021 con riguardo alla Provincia di Macerata

1. Con riguardo all'intervento relativo alla Provincia di Macerata individuato dall'art. 1, comma 1, lettera a) di cui all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata», avente ad oggetto «Edificio della prefettura o Palazzo del governo e Loggia dei mercanti» - ID 78, ivi finanziato per un importo pari a euro 13.336.000,00, è autorizzato un ulteriore incremento del contributo concesso per un importo pari a euro 3.109.038,15.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 16.445.038,15, trova copertura come segue:

a) euro 13.336.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 24 del 2021;

b) euro 3.109.038,15 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 24 del 2021.

3. Nell'art. 1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza speciale n. 24/2021, le parole «euro 13.336.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 16.445.038,15».

4. L'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 24/2021 è sostituito come segue: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 22.782.038,15 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse già stanziati con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 10.993.296,78, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza».



Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 16.737.464,68, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° luglio 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.085.174.537,11 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.044.539.216,47.

Art. 10.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33,

comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 4 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2001

25A04951

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 settembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Osvyrti». (Determina n. 1126/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-



legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Vista la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'im-

missione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2025 al 31 maggio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 14-18 luglio 2025;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 21 luglio 2025 (prot. n. 0093362-21/07/2025-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale «Osvyrti» (Denosumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:


OSVYRTI

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.



5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova autorizzazione

OSVYRTI.

Codice ATC - principio attivo: M05BX04 Denosumab.

Titolare: Accord Healthcare S.L.U.

Cod. procedura: EMEA/H/C/006399/0000.

GUUE 30 giugno 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa e in uomini ad aumentato rischio di fratture. Nelle donne in post-menopausa, denosumab riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia ormonale ablativa in uomini con cancro alla prostata ad aumentato rischio di fratture (vedere paragrafo 5.1). Negli uomini con cancro alla prostata in trattamento con terapia ormonale ablativa, denosumab riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia sistemica con glucocorticoidi a lungo termine in pazienti adulti ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Per uso sottocutaneo.

La somministrazione deve essere eseguita da un soggetto adeguatamente addestrato nelle tecniche di iniezione.

Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1922/002 A.I.C.: 052237017 /E In base 32: 1KU4QT - 60 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa preriempita (vetro) 1 mL (60 mg/mL) - 1 siringa preriempita

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che una scheda promemoria paziente riguardo l'osteonecrosi della mandibola/mascella venga implementata.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico, nefrologo, oncologo e specialista in medicina fisica e riabilitativa (RRL).

25A04933

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE


DELIBERA 25 giugno 2025.

Aggiornamento 2025 del contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. (Delibera n. 27/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei



Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che, pertanto, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale, all'art. 7, l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di ANAS S.p.a., di seguito ANAS;

Vista la Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e ANAS, sottoscritta il 19 dicembre 2002 e, in particolare, l'art. 5, recante «contratto di programma», di seguito CdP;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» che, all'art. 76, trasferisce ad ANAS, in conto aumento del capitale sociale, la rete autostradale e stradale nazionale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile per i beni demaniali;


Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, le cui disposizioni rimangono in vigore ai sensi dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,



recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 1018, concernente il Piano economico-finanziario e le opere infrastrutturali ad opera dell'ANAS, che tra l'altro prevede che ANAS predisponga «l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che — ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di seguito DEF, che riporta, nella tabella «0» — avanzamento PIS — l'elenco delle infrastrutture strategiche articolate in interventi;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, che indica che «Il contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS S.p.a. nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS S.p.a. garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma individua le opere da realizzare e i servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari» ed il comma 872, che indica che «Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 870 e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui, all'art. 49, è stato disposto il trasferimento, mediante l'aumento di capitale, alla Società Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. delle azioni di ANAS;


Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale, con l'art. 13, comma 5, è stato previsto che «Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025»;

Visto il citato decreto-legge n. 76 del 2020, ed in particolare l'art. 7 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», che al comma 1 ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del MIT, a decorrere dall'anno 2020, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con il quale, con l'art. 2 «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche», sono stati disciplinati i compiti di ANAS per dare attuazione all'art. 1, commi 1018-1019, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la citata legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121», ed in particolare l'allegato con il quale è stato integrato l'art. 2 del predetto decreto-legge;

Vista la delibera CIPESS del 15 febbraio 2022, n. 1, con la quale questo Comitato ha previsto l'assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, «anticipazioni 2021-2027 - al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», ora MIT;



Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed in particolare il comma 7 dell'art. 26 «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori» relativo al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI);

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 35, con la quale questo Comitato ha approvato, facendo ricorso a risorse FSC 2021-2027, «l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» che all'art. 1, comma 101, prevede che «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ed in particolare il comma 8, dell'art. 8 che ha modificato l'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rideterminando il regime temporale di applicazione degli oneri di investimento e prevedendo che «a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.a. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società»;

Vista la delibera CIPESS del 21 marzo 2024, n. 6, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di contratto di programma 2021-2025 tra il MIT e l'ANAS S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge n. 208 del 2015;

Vista la delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 14, «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia

Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia - Attuazione dell'art. 44, comma 7 lettera b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2024;

Vista la delibera CIPESS del 7 novembre 2024, n. 69, «Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Campania e Città metropolitana di Napoli – Attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48 del 2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2025;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 77, «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 2025;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 78, «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MI-MIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni Attuazione delle delibere CIPESS 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 17 aprile 2025;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 79, «Piano sviluppo coesione (PSC) Sport – Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Assegnazione finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2025;

Vista la delibera CIPESS del 30 gennaio 2025, n. 4, «Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Puglia, Regione Sardegna, Città Metropolitana di Bari e Città Metropolitana di Cagliari – Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2025;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, all'art. 1, comma 537 prevede che «Le risorse destinate alla società ANAS S.p.a. per il finanziamento del contrat-



to di programma 2021-2025 di cui all'art. 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di complessivi 2.022 milioni di euro, di cui 428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma di cui al medesimo periodo, agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione»;

Visto il comma 529 dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024, che riduce da 3.000 milioni di euro a 2.150 milioni di euro la spesa già autorizzata dal comma 511 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica e che contestualmente autorizza, per le medesime finalità, la spesa di 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la proposta di cui alla nota 28 aprile 2025, n. 14480, con la quale il MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato dell'approvazione dell'aggiornamento 2025 al CdP 2021-2025 tra MIT e ANAS, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria di ANAS;

Visto il comma 3 dell'art. 4 «Durata e aggiornamenti» dell'articolato del CdP 2021-2025, approvato con delibera CIPESS n. 6 del 21 marzo 2024, che esplicita che «In conseguenza di disposizioni normative e/o delibere CIPESS che provvedono a stanziare o modificare specifiche risorse finanziarie destinate ad interventi da realizzare a cura di ANAS, successive all'approvazione del presente contratto, le citate disposizioni avranno immediata efficacia per la concessionaria. Le parti provvederanno comunque a recepire le modifiche intervenute negli allegati in occasione di apposito aggiornamento annuale del presente contratto e del Piano pluriennale delle opere ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge di Stabilità 2016»;

Vista la nota 29 aprile 2025, n. 14652, con la quale il MIT ha integrato la documentazione istruttoria;

Vista la nota 5 maggio 2025, n. 5193, con la quale il DIPE ha richiesto al MIT, in esito a un primo esame della documentazione ricevuta, di verificare la coerenza fra la proposta presentata e gli effetti dei definanziamenti di interventi di competenza ANAS S.p.a. già finanziati a valere su risorse FSC 2014-2020 e FSC 2021-2027, operati dal CIPESS con le delibere n. 14, 69, 78 e 79 del 2024 e con la delibera n. 4 del 2025;

Vista la nota MIT 16 maggio 2025, n. 5446, con la quale è stata inoltrata la nota ANAS n. 419930 del 14 maggio 2025, con la quale sono state comunicate le verifiche aggiuntive effettuate sulla disponibilità delle risorse FSC, tenendo conto dei definanziamenti intervenuti, in particolare con la delibera CIPESS n. 78 del 2024, ed è stata inviata la documentazione aggiornata, in sostituzione di quella precedentemente presentata;

Vista la nota 28 maggio 2025, n. 6161, con la quale il DIPE, in esito all'esame della documentazione ricevuta in data 16 maggio, ha richiesto al MIT, specifici chiarimenti e integrazioni;

Vista la nota 5 giugno 2025, n. 6176, con la quale il MIT ha inoltrato la nota 4 giugno 2025, n. 489755, con la quale, ANAS dichiara di aver provveduto ad aggiornare la documentazione già trasmessa con nota prot. ANAS CDG 0419930 del 14 maggio 2025, riportando i chiarimenti richiesti;

Vista la nota 10 giugno 2025, n. 164998, con la quale la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, ha formulato osservazioni e richieste di chiarimento, illustrate durante la seduta preparatoria al CIPESS del 10 giugno 2025;

Vista la nota 17 giugno 2025, n. 6608, con la quale il MIT ha inoltrato la documentazione aggiornata da ANAS con nota 16 giugno 2025, n. 532504, riportando i chiarimenti richiesti dal MEF;

Visto l'aggiornamento dell'articolato, il quale non comporta modifica delle pattuizioni convenzionali preesistenti e delle clausole contrattuali e non interviene sull'articolato del contratto di programma 2021-2025, prevedendo esclusivamente una allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente da finalizzare all'esecuzione di attività ed opere già programmate, come indicato negli allegati:

allegato 1 «Proposta di allocazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2025»;

allegato 2 «Nuove opere»;

allegato 3 «Elenco degli interventi della SS 106 Jonica con allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 529 della legge di bilancio 2025»;

Vista la relazione istruttoria del MIT che richiama la relazione illustrativa dell'ANAS S.p.a., inviata con nota 532504 del 16 giugno 2025, comprensiva degli allegati aggiornati, nonché dei nuovi allegati esplicativi allegato I e allegato L, come di seguito riportato:

allegato A: Ripartizione geografica risorse LB2025;

allegato B: Relazione sui fabbisogni di manutenzione;

allegato C: Elenco nuove opere;

allegato D: Relazione stato attuazione interventi CdP 2021-2025;

allegato E: Tabelle riepilogative CdP 2021-2025;

allegato F: Riepilogo fonti di finanziamento;

allegato G: Interventi interessati dall'applicazione dell'art. 1, comma 873, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);

allegato H: Attingimenti fondi maggiori esigenze lavori in corso e progetti in fase di approvazione;

allegato I: Elenchi interventi «Fondo maggiori costi per progetti in fase di approvazione e maggiori esigenze lavori in corso»;

allegato L: Stato di attuazione del contratto di Programma 2016-2020 - Nuove Opere;

Considerato che la proposta di allocazione dei fondi stanziati dalla citata legge di Bilancio 2025, per un importo complessivo di 2.022 milioni di euro, prevede la seguente ripartizione:



	Finanziamenti stanziati dalla Legge di Bilancio 2025	2.022.000.000,00
A.1	Interventi di nuove opere programmate nel CdP 2021-2025	368.843.166,63
A	Totale Nuove Opere	368.843.166,63
B.1	Totale Nuova Manutenzione Programmata	630.000.000,00
B.2	Fondo per interventi non programmati derivanti dagli esiti delle ispezioni di ANSFISA	45.000.000,00
B.3	Fondo per dissesto idrogeologico	40.000.000,00
B.4	Fondo per Danni ed Emergenze	50.000.000,00
B.5	Fondo per Progettazione manutenzione	2.000.000,00
B.6	Applicazione Linee Guida ponti, viadotti e gallerie (DM 204/22 e DM 247/22) e barriere di sicurezza	100.000.000,00
B.7	Interventi di Mitigazione acustica	3.000.000,00
B.8	Fondo per completamento adeguamenti DLgs 264/06	100.000.000,00
B	Totale Interventi Manutenzione	970.000.000,00
C.1	Fondo maggiori costi per progetti in fase di approvazione	625.156.833,37
C.2	Maggiori esigenze per lavori in corso	
C	Maggiori fabbisogni	625.156.833,37
D	Investimenti Tecnologici	30.000.000,00
E	Fondo progettazione interventi di prossima programmazione	28.000.000,00
	Totale (A+B+C+D+E)	2.022.000.000,00

Considerato che nella categoria «nuove opere», già presenti nel CdP, riportate nell'allegato C, sono previsti n. 15 interventi cantierabili per un investimento di 1.037,9 milioni, di cui 368,84 milioni coperti dalle risorse della legge di bilancio 2025;

Considerato che le risorse relative agli interventi della Manutenzione e Nuove opere (allegato A), sono distribuite secondo la seguente ripartizione territoriale:

Sud e Isole 48,41 %;

Centro 20,44 %;

Nord 31,15 %;

Considerato che i principali interventi, con indicata la proposta dei fabbisogni finanziabili con la legge di bilancio 2025, sono i seguenti:


S.S. 640 - Lavori di ricostruzione del viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta (72 milioni di euro);

Autostrada A2 «Mediterranea» - Viabilità complementare. Porto di Gioia Tauro - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T. Collegamento Porto di Gioia Tauro *gate* sud - A2 (I lotto e II lotto) (52 milioni di euro);

SS.n. 45-*bis* - Opere di costruzione della galleria in variante tra il km 86+567 e il km 88+800 finalizzata a sottendere le attuali gallerie ogivali a sezione ristretta (49 milioni di euro);

SS10 «Padana Inferiore» - Variante in nuova sede fra Cerea (VR) e Sanguinetto (VR) - I Stralcio (40 milioni di euro);

S.S. n. 20 - Lavori di costruzione del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente S. Macario - Alesaggio Galleria storica ed opere lato Italia - Progetto esecutivo (37 milioni di euro);



Considerato che, con nota prot. n. 290995 del 1° aprile 2025, ANAS ha rappresentato l'esigenza di effettuare un'integrazione della sezione «Studi e progettazioni» del contratto di programma vigente, prevedendo l'inserimento dell'intervento «NA239 - Asse Autostradale Caserta-Benevento», in quanto l'infrastruttura in oggetto risponde ad una richiesta specifica del territorio, finalizzata al miglioramento del collegamento stradale Caserta-Benevento, di connessione tra le province di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino;

Considerato che gli interventi relativi alla S.S. n. 106 Jonica, con allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 529 della legge di bilancio 2025, sono oggetto di altra separata delibera;

Considerato che ANAS S.p.a., con la citata nota n. 532504 del 16 giugno 2025, ha comunicato di aver adempiuto all'obbligo di copertura assicurativa, di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023. Contestualmente ANAS S.p.a. ha dichiarato di aver proceduto «a seguito di apposita procedura di gara, alla sottoscrizione del contratto per servizi assicurativi contro i danni al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare con decorrenza dalle h. 24,00 del 22 aprile 2024 fino alle h. 24,00 del 22 aprile 2026 per un valore di capitale assicurato ad oggi pari a 502.589.555,82 euro. In merito alle modalità di finanziamento del premio, la Società ha precisato che tale costo troverà copertura nell'ambito del contratto di programma, utilizzando le risorse relative al finanziamento dei Servizi»;

Considerato che il MIT esercita poteri di alta vigilanza e le funzioni di indirizzo strategico su ANAS;

Preso atto che l'aggiornamento 2025 del CdP 2021-2025 riporta le integrazioni e le modifiche necessarie a recepire il nuovo quadro normativo di riferimento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota n. 7290 del 25 giugno 2025, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordina-

mento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito nota congiunta, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è approvato lo schema di Aggiornamento 2025 del contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. comprensivo dell'aggiornamento dell'articolato per il 2025, in relazione alla allocazione delle risorse della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con i seguenti allegati:

allegato 1 «Proposta di allocazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2025»;

allegato 2 «Nuove opere»;

allegato 3 «Elenco degli interventi della SS 106 Jonica con allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 529 della legge di bilancio 2025»;

nonché degli ulteriori allegati di dettaglio:

allegato A: Ripartizione geografica risorse LB2025;

allegato B: Relazione sui fabbisogni di manutenzione;

allegato C: Elenco Nuove opere;

allegato D: Relazione Stato attuazione interventi CdP 2021-2025;

allegato E: Tabelle riepilogative CdP 2021-2025;

allegato F: Riepilogo fonti di finanziamento;

allegato G: Interventi interessati dall'applicazione dell'art. 1, comma 873, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);

allegato H: Attingimenti fondi maggiori esigenze lavori in corso e progetti in fase di approvazione;

allegato I: Elenchi interventi «Fondo maggiori costi per progetti in fase di approvazione e maggiori esigenze lavori in corso»;

allegato L: Stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020 - Nuove Opere.

2. I fondi assegnati all'ANAS dalla legge di bilancio per l'anno 2025 sono ripartiti come segue:



	Finanziamenti stanziati dalla Legge di Bilancio 2025	2.022.000.000,00
A.1	Interventi di nuove opere programmate nel CdP 2021-2025	368.843.166,63
A	Totale Nuove Opere	368.843.166,63
B.1	Totale Nuova Manutenzione Programmata	630.000.000,00
B.2	Fondo per interventi non programmati derivanti dagli esiti delle ispezioni di ANSFISA	45.000.000,00
B.3	Fondo per dissesto idrogeologico	40.000.000,00
B.4	Fondo per Danni ed Emergenze	50.000.000,00
B.5	Fondo per Progettazione manutenzione	2.000.000,00
B.6	Applicazione Linee Guida ponti, viadotti e gallerie (DM 204/22 e DM 247/22) e barriere di sicurezza	100.000.000,00
B.7	Interventi di Mitigazione acustica	3.000.000,00
B.8	Fondo per completamento adeguamenti DLgs 264/06	100.000.000,00
B	Totale Interventi Manutenzione	970.000.000,00
C.1	Fondo maggiori costi per progetti in fase di approvazione	625.156.833,37
C.2	Maggiori esigenze per lavori in corso	
C	Maggiori fabbisogni	625.156.833,37
D	Investimenti Tecnologici	30.000.000,00
E	Fondo progettazione interventi di prossima programmazione	28.000.000,00
	Totale (A+B+C+D+E)	2.022.000.000,00

3. Prescrizioni:

3.1. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'aggiornamento 2025 del contratto di Programma 2021-2025 a seguito della pubblicazione della presente delibera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla sua trasmissione, unitamente ai relativi allegati, al Ministero dell'economia e delle finanze e al DIPE.

4. Raccomandazioni:

4.1. Al fine di dare evidenza del rispetto dell'obbligo assicurativo per eventi catastrofali di cui all'art. 1, comma 101, legge n. 213 del 2023, si raccomanda di inserire nelle premesse dell'aggiornamento in esame una presa d'atto del seguente tenore: «ANAS con nota n. 532504 del 16 giugno 2025 ha comunicato di aver adempiuto all'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023. ANAS ha proceduto, a seguito di apposita procedura di gara, alla sottoscrizione del contratto per servizi assicurativi contro i danni al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare con decorrenza dalle h. 24,00 del 22 aprile 2024 fino alle h. 24,00 del 22 aprile 2026 per un valore di capitale assicurato ad oggi pari a 502.589.555,82 euro. In merito alle modalità di finanziamento del premio, la Società ha precisato che tale costo troverà copertura nell'ambito del contratto di programma, utilizzando le risorse relative al finanziamento dei Servizi».

4.2. Si raccomanda al MIT di proporre tempestivamente lo schema del nuovo contratto di programma 2026-2030 per la relativa approvazione da parte di questo Comitato.

4.3. Si raccomanda ad ANAS di aggiornare la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) per il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) con riferimento alle opere di cui all'allegato 2 «Nuove opere» e alla generalità degli interventi ricompresi nel piano pluriennale 2021-2025.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al contratto di programma in esame.


Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1389

25A04950



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 184 del 9 agosto 2025), recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO-CORTINA 2026»

Art. 1.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»

1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. 1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli

eventi connessi ai Giochi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti.

4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera «Arena Pala Italia Santa Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.

4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, re-



lative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione «Milano-Cortina 2026». Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2, dell'allegato 12, e 38, dell'allegato 25, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003:

«Art. 2 (Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio). — 1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.

3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordi-

nate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.

per larghezze di banda

fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;

da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;

da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;

da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni

singolo

MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro

Tipologia di servizio:

erogato attraverso terminali di tipo HEST

diffusivo televisivo o radiofonico;

contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o

punto-multipunto;

operazioni spaziali (quali telemetrie);

S-PCS riferito al gateway;

S-PCS riferito ai terminali d'utente;

Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;

Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati

3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) come di libero uso o ad uso collettivo.

4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:

a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili:

750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.

b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco temporale di un anno:

5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.»

«Art. 38 (Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze). — 1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto è tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:

a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;

b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;

c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;

d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;

e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.

2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.

3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato è tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.

4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.

5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.»



— Si riporta il testo comma 369, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 29 dicembre 2017:

«369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

- a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;
- b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
- c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
- d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
- e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;
- f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.».

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo *nonché di soccorso pubblico*, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025.

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati *ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:

«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali). — Omissis

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di

cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Omissis.».

Art. 3.

Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa la spesa di euro 13.009.239 per l'anno 2025.

1-bis. *Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.

Art. 3 - bis

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»

1. *Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.*



3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2021, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:

«Art. 11 (Norme di contabilità e disposizioni finanziarie). — 1. Con la legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscriversi sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto;

b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione;

e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

g) ogni altra eventuale entrata.

3. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: “20 dicembre 2004” e “30 dicembre 2004”, indicate dopo le parole: “seconda rata” e: “terza rata”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 maggio 2005” e “30 settembre 2005”;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: “30 giugno 2005”, inserite dopo le parole: “deve essere integrata entro il”, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2005”;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: “30 giugno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2005”.

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».


Art. 4.

Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano – Cortina 2026» e della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A»

1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali»;



b) *al comma 3:*

1) *all'alinea, la parola: «quattordici» è sostituita dalle seguenti: «un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto»;*

2) *alla lettera a), la parola: «sette» è sostituita dalle seguenti: «fino a un massimo di nove»;*

3) *è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«c-bis) *fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo.*».

1-bis. Con riferimento alla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Comitato Organizzatore). — 1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi.

2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali.

3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto membri, di cui:

a) *fino a un massimo di nove nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;*

b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo;

c-bis) *fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo.*

4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).

6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16:

«Art. 3 («Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»). — 1. È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge



6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.

2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater.

3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo, al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2;

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di

internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome e di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società.

6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile.


7.

8. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.

9. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.

11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle



forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».

12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, primo periodo, la parola: "riservato" è sostituita dalla seguente: "autorizzato" e le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti: "con corrispondente riduzione delle";

b) al comma 20:

1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia".

12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici).

— 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

Art. 4 - bis

Obblighi di trasparenza per la Fondazione «Milano-Cortina 2026»

1. A carico della Fondazione «Milano-Cortina 2026» restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente.

Art. 5.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:

a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

b) curare o supportare le attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento della società Sport e salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;



c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, *se diverse*, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;

d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori, ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato, e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, *nonché* promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di *termini perentori*.

2-bis. *I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi.*

3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli indelegabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario *straordinario* è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata *la spesa massima* di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026». Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici pre-

visti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'*Autorità politica delegata* in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo *nonché* le *informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati*. *L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa.*

6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

7. Alle controversie relative agli atti del Commissario *straordinario* si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, *in cui* confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. *Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001:


«Art. 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*). —

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.



3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'am-

ministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comune servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.


Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della



funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissis di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»

— Per il testo dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 4.

— Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 4.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2011.

— Il decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21 recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.63 del 15 marzo 2012 è convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari). — Omissis

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

Omissis.».

— Si riporta il testo del comma 261, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024:

«261. Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Al relativo riparto si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte.»

— Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018:

«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.»

— Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 5.

— Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013:

«Art. 42 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente). — 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d)

1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabilità per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabilità per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.»

Art. 6.

Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi

1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti *ne danno comunicazione* alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi ano-



mali di scommesse realizzati mediante *conti di gioco* intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, *previa trasmissione* da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

3-quinquies. *Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 294 del 18 dicembre 1989, come modificato dalla presente legge.

«Art. 2 (Non influenza del procedimento penale). — 1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

3-bis. *Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.*

3-ter. *La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.*

3-quater. *L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.*

3-quinquies. *Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale.*».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA «AMERICA'S CUP - NAPOLI 2027», E ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI

Art. 7.

Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»

1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027», alla società Sport e salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, sono affidate la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.

2. Il comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (HVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato dalla società Sport e salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, *rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con la società Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e *indifferibili.* All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e *finanziarie disponibili* a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, *con la riduzione dei termini alla metà*, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse *di parte corrente* disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi *finanziari* dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, *anche* conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

6-bis. *La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, è prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n.133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attività. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n.133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:

«Art. 33 (*Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio*). — 1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.


2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

- a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
- b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
- c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
- d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area



di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza dei Consigli dei Ministri.

6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.

La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativamente alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone

al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco *pro tempore* di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uso destinata. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditori interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì



avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.

12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.

13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate.

13.1.

13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario.

Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria.

Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014. Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.

13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

13-ter.

13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento.

13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli



articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.

13-*sexies*. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi.

La remunerazione del sub-commissario, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024, è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 11 giugno 2024, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111:

«Art. 9-*ter* (Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei). — 1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a), nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5. Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori,

i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

2-*bis*. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 può coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si tratti di interventi già programmati da pubbliche amministrazioni, da società in house dello Stato o della regione Campania o da società partecipate a controllo statale nonché interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario può, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento può provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-*quater*.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al



compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindacati dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, di euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota afflitta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 41.200.000 per l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno 2028 e a euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Con decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, è stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2025, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

c) dell'entità delle risorse stanziati, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal programma;

d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati;

e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del presente comma;

b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Commissario straordinario di cui al comma 1, dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario

straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato nonché dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché per i quali, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede altresì al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di cui al comma 13, alinea, è altresì disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: “, per la cui esecuzione” fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), del presente articolo, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

— Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA). — 1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, re-



dato in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni.

Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:

«Art. 1. — (Omissis)

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;



d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e);

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Omissis.

— Si riporta il testo dei commi 897 e 898, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:

«897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.»

— Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006:

«511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.»

Art. 7 - bis

Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»

1. *In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027», nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse.*

2. *La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dal comma 784-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi.*

3. *I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027».*

4. *Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 784-*quater*, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:

«784-*quater*. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.»

— La legge 8 agosto 2024, n. 121 recante: «Istituzione della filiera formativa tecnologico professionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.196 del 22 agosto 2024.



Art. 7 - ter

Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi

1. *Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:*

«Art. 30-bis (Navigazione di prototipi a uso sportivo). — 1. *In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.*

2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.*

3. *A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risultino l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.*

4. *Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.*

5. *I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attività agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento*

prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. L'esclusiva destinazione all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.

6. *Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.*

7. *I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza.».*

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 31 agosto 2005.

Art. 8.

Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026

1. *Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632 sono accertate in euro 181.506.669 nell'anno 2025.*

2. *Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nello svolgimento delle sue attività, il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» e la società Sport e salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:

«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa, anche per



il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189:

«Art. 3 (*Misure in favore di grandi eventi*). — 1. Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attività a tali fini necessarie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.

4. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.

4-bis. Al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.».

Art. 9.

Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel

1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica *delegata* in materia di sport, *di concerto* con il Ministro dell'economia e delle finanze, *da* un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, *da* un rappresentante nominato *dal Presidente* della regione ospitante, *da* un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e *da* un rappresentante *della società Sport e salute S.p.a.*

2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

3. La Federazione italiana tennis e padel e la società *Sport e salute S.p.a.* curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e la società *Sport e salute S.p.a.* sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due *dalla società Sport e salute S.p.A.* e due dalla *Federazione italiana tennis e padel*, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, *rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati*. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro.

6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

7. La Federazione italiana tennis e padel e la società *Sport e salute S.p.A.* predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

7-bis. *Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.*

Art. 9 - bis

Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale

1. *Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», della «America's Cup-Napoli 2027», dei Giochi del Mediterraneo «Taranto 2026», delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi.*



Art. 9 - *ter*

Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi

1. *Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.*

2. *Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in mate-*

ria di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n.104 del 2023 è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di competenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di



cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del

comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.

5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, è istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato «Fondo italiano per lo sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, è composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:

a) per la «Sezione garanzie», a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;

b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;

c) per la «Sezione rafforzamento patrimoniale», a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;

d) per la «Sezione contributi»:

1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:

1.1) contributi in conto interessi;

1.2) contributi in conto capitale;

2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.

6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.

7. Il Fondo italiano per lo sport può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:

a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;



b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

8. Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.

9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapacienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapacienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.

10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:

a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);

b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);

c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);

d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7.

11. Il Fondo italiano per lo sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d).

12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attività del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n.289 del 2002 e l'articolo 5 della legge n.1295 del 1957 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289;

b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.1295;

c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n.197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «alle amministrazioni interessate,» sono inserite le seguenti: «all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale.»

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136:

«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale). — 1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

2. Per grandi programmi d'investimento si intendono programmi di investimento diretto, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonché del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.»

— Si riporta il testo dell'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023:

«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza). — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un



elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegua la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.a., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

Omissis.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle provincie autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997:

«Art. 17 (*Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo*). — *Omissis*

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Omissis.

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5 -ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999:

«Art. 9 (*Personale della Presidenza*). — *Omissis*

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

Omissis.

— Per il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante: «Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 marzo 2021:

«Art. 8 (*Regolamento unico*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;

b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati;



c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;

d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;

e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;

g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;

i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.»

— Si riporta il testo dell'articolo 175, comma 9, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

«Art. 175 (*Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio*). — *Omissis*.

9. Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Omissis».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009:

«Art. 1 (*Principi di coordinamento e ambito di riferimento*). — 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.»

— L'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, abrogato dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 recava: «Entrate riscosse mediante ruolo».

— Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 31 (*Garanzie statali*). — 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.»

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante: «Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1958:

«Art. 5. — L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.

La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.»

— Si riporta il testo dell'articolo 90, commi 12, 13, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002:

«Art. 90 (*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*). — *Omissis*

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma:

a) relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive

b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali.

13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

15.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

Omissis».

— Si riporta il testo del comma 618, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022:

«618. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite



il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».

— Per il testo del comma 266, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 5.

— Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:

«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri). — Omissis.

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

Omissis.».

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Art. 10.

Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di *brevi tratti che non presentino apprezzabili pendenze trasversali*, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e *adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.*»;

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le regioni e le *province autonome di Trento e di Bolzano*, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui al presente articolo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e *planoaltimetriche* del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»

b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;

b-bis) all'articolo 17:

1) al comma 1, le parole: «ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni» sono soppresse;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni»;

b-ter) all'articolo 25:

1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.

2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 8, 17 e 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante: «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà). — 1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado di difficoltà come segue:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;

c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;



- 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
 b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
 c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

4. *Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.*

5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arruolamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.

6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

6-bis. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui al presente articolo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e planoaltimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»*

«Art. 8 (Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento). — 1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:

- a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;
 b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;
 c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
 d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.

2. Per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

«Art. 17 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo). — 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro. *In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni.*

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi

protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità amministrativa.»

«Art. 25 (Mezzi meccanici). — 1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza.

2-bis. *Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da traccianti esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.*

2-ter. *I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui.*

3. *Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione.»*

Art. 11.

Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36


1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti»;

a) all'articolo 13-bis:

01) al comma 4, lettera b), le parole: «almeno 30 giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «con congruo anticipo rispetto all'inizio»;

1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento



fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità per ciascuna Federazione, previa stipula di apposita convenzione e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento, compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo in capo alle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.»;

3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del presente decreto. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026».

b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto»;

b-bis) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 13-bis e 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante: «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 18 marzo 2021, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 (Incompatibilità). — 1. È fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.»

«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche). — 1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito denominata "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.

2. La Commissione svolge, prima e durante le competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 7.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica alle relative Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;

b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in



conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, *con congruo anticipo rispetto all'inizio* della rispettiva stagione sportiva;

c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;

d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;

e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quella di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;

i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.

5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento.

Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque in-

carico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche.

L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi.

Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente. Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile. *Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene *dal 1° gennaio 2026* per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco



o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; a esso si applica altresì il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se operanti a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000. *In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità per ciascuna Federazione, previa stipula di apposita convenzione e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento, compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.*

9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.

10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. *Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del presente decreto. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per*

la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. A decorrere dall'anno 2026, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:

a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse Federazioni sportive nazionali;

b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche.

12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.

13. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, lettera b), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

«Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo). — 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell'articolo 2103 del codice civile.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.»

Art. 12.

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

1. All'articolo 1, *terzo comma*, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Sono munizioni da guerra le cartucce, *i relativi bossoli e i proiettili* o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costi-



tuiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»

1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo la parola: «impressa» sono inserite le seguenti: «per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1975:

«Art. 1 (*Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra*). — Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.»

«Art. 11 (*Marcatura delle armi comuni da sparo*). — Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione.

Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa *per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri* sul telaio o sul fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta

la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento. La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68, *come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325*.

Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione.

L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.

Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.

Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'articolo 14.

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporri, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo articolo 13.

Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, settimo comma, n. 1).

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:


le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.

All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé.



Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 13.

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport è istituito un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti universitari», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025. Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2012:

«Art. 17 (*Disciplina dell'accredimento dei collegi universitari di merito*). — 1. Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accredimento dei collegi universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca dell'accredimento all'esito negativo della predetta verifica.

2. L'accredimento è concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda è consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni.

3. Per la concessione dell'accredimento di cui al comma 2, il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione che attesti e dimostri:

- a) l'esclusiva finalità di gestione di collegi universitari;
- b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale;
- c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo;

d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalità ma anche nelle attività che favoriscono la mobilità internazionale degli studenti iscritti.

4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accredimento.

5. L'accredimento del collegio universitario di merito è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

7. Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le università allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.».

— Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 8-*decies*, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:

«Art. 35 (*Trattamento pensionistico*). — Omissis

8-*decies*. Per le finalità di cui al comma 8-*sexies*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-*sexies*.

Omissis.».

— Per il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 7.

— Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:

«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-*bis*. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.».

Art. 14.

Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia

1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Art. 15.

Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicura-



no la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 583-*quater*, del codice penale, come modificato dalla presente legge:

Art. 583-*quater*. *Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali.*

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6-quinquies della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6-quinquies (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*). — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*.

1-bis. (*abrogato*).».

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233;

b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1,

del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 7.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

«Art. 5 (*Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione*). — 1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2-bis. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A04964



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ripartizione per l'anno 2023 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 luglio 2025, corredato dell'allegato A «Nota metodologica» e allegato B «Riparto del contributo», relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all'art. 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, parzialmente ripartito, per l'anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro, secondo i criteri, le modalità definite nell'allegato A e nelle misure indicate nell'allegato B, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2025, con il n. 3443.

25A04963

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo, data di nascita e data del decreto di conferimento

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 2 - D.P.R. 31 ottobre 1952

Cavaliere di Gran Croce

Carlone	Amm. Isp.Capo	Nicola	Minervino Murge	23/09/1960	02/06/2025
Conserva	Gen. S.A.	Antonio	Taranto	12/01/1963	12/05/2025
Ferrara	Amb.	Pasquale	Caserta	17/06/1958	27/06/2025
Marcianò	S.E. Mons.	Santo	Reggio di Calabria	10/04/1960	10/04/2025
Marrapodi	Amb.	Giorgio	Martone	01/03/1961	08/05/2025
Zappia	Amb.	Maria Angela	Viadana	12/08/1959	08/05/2025

Grande Ufficiale

Bellesini	Dott.	Gianfelice	Roma	03/12/1951	04/07/2025
Caporale	Prof.ssa	Cinzia	Roma	09/05/1959	08/05/2025
Cerulli Irelli	Prof.	Vincenzo	Roma	28/03/1947	04/07/2025
Del Fante	Dott.	Matteo	Firenze	27/05/1967	24/07/2025
De Simoni	Dott.	Mario	Roma	22/08/1955	08/04/2025
Di Centa	Sig.ra	Manuela	Paluzza	31/01/1963	04/07/2025

Commendatore

Caforio	Col. Pil.	Donatella	Grottaglie	03/12/1976	23/06/2025
Carofiglio	Dott.	Giovanni	Bari	30/05/1961	08/05/2025
Cattaneo	Sig.	Francesco	Bergamo	18/11/1950	11/06/2025
Cerocchi	Dott.	Pio	Roma	26/06/1946	22/04/2025
Cesani	Dott.ssa	Letizia	Poggibonsi	04/12/1972	17/04/2025
De Muro	Maestro	Bernardo	Cagliari	02/04/1938	08/07/2025
Faustini	Dott.	Alberto	Trento	28/10/1964	08/05/2025
Paturzo	Dott.ssa	Maria Cristina	Napoli	01/02/1958	04/07/2025
Sorgi	Sost. Comm.C. Dott.ssa	Franca	Avezzano	20/10/1964	08/05/2025
Trifella	Dott.ssa	Antonella	Roma	17/02/1958	04/07/2025
Villadei	Col.	Walter	Roma	29/04/1974	22/05/2025



Ufficiale

Boscia	Dott.	Donato	Bari	22/05/1957	11/06/2025
Carosella	V. Brig.	Carlo	Roma	07/01/1978	04/06/2025
Friigo	Dott.	Orlando Luigi	Roana	13/04/1955	11/06/2025
Ruggeri	Brig. Capo Q.S.	Massimo	Foligno	09/03/1966	04/06/2025
Trentinaglia	Gen. B.	Piergiorgio	Borgo Valsugana	18/08/1967	13/06/2025

Cavaliere

Antonelli	Sovrintendente	Marco	Roma	07/01/1969	22/05/2025
Compatangelo	App.Sc.	Antonio	Benevento	03/09/1982	08/05/2025
Contorno	Dott.	Agostino	Palermo	17/11/1950	30/07/2025
De Rosa	M.llo Ord.	Domenico	Villaricca	19/05/1980	01/04/2025
D'Errico	Sovrintendente	Antonio	Roma	18/10/1966	22/05/2025
Ebraico	App. Sc. Q.S.	Angelo	Roma	07/08/1969	22/05/2025
Flebus	Col.	Luca	Rimini	04/03/1966	13/06/2025
Giovino	Sovrintendente	Fiorentino Pietro	Prata di Principato Ultra	08/07/1969	22/05/2025
Grienti	Dott.	Vincenzo	Modica	25/10/1971	01/04/2025
Isastia	Prof.ssa	Anna Maria	Roma	10/05/1945	01/04/2025
Landucci	Sig.	Giuseppe	Firenze	09/09/1964	04/07/2025
Loscalzo	Sovr. C.	Antonio	Accettura	16/01/1964	04/06/2025
Maiorino	Dott.	Massimo	Catanzaro	22/09/1970	22/04/2025
Mannari	Sig.	Fabrizio	Castagneto Carducci	01/10/1963	08/05/2025
Masciale	Sig.ra	Gaja	Terlizzi	18/11/1997	08/05/2025
Messina	App. Sc. Q.S.	Roberto	Roma	10/02/1981	22/05/2025
Orlanducci	Vice Isp.	Andrea	Roma	18/09/1969	01/04/2025
Sarzi Sartori	Sig.ra	Rita	Piadena	13/12/1955	15/04/2025
Simula	Vice Brig.	Cristoforo	Montresta	03/10/1966	22/05/2025
Summa	Dott.	Angelo	Roma	21/10/1957	22/04/2025
Tasciotti	V. Brig.	Marco	Atina	11/08/1975	04/06/2025
Ventura	Sig.ra	Rita	Roma	24/08/1971	04/06/2025



N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo e data di nascita

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART.7 - D.P.R. 31 ottobre 1952

Con decreti in data 02 Giugno 2025

		<i>Ufficiale</i>		
Aspesi	Prof.ssa	Mariagrazia	Gallarate	11/02/1959
		<i>Cavaliere</i>		
Saba	Sig.ra	Maria Elena	Gesturi	27/03/1957

Con decreti in data 23 Luglio 2025

		<i>Cavaliere di Gran Croce</i>		
Alderton	S.E. Sir	Clive	Londra	09/05/1967
Fernández-Palacios Martínez	Amb.	Miguel Ángel	Las Palma de GranCanaria	01/10/1965
Lammy	S.E. On.	David	Londra	19/07/1972
Villarino Marzo	Sig.	Camillo	Zaragoza	11/04/1964
		<i>Grande Ufficiale</i>		
Amparo López Senovilla	Sig.ra	María	Jaén	12/04/1975
Cuesta Francisco	Sig.	Sergio	Malaga	17/09/1982
Diz Monje	Sig.	Eduardo	Ceuta	20/05/1965
Llewellyn of Steep	S.E. Lord	Edward David Gerard	Quay West	23/09/1965
Ocaña Madrid	Sig.ra	Maria	Madrid	29/04/1973
Rycroft	Sig.	Alexander Theophilus	Guilford	17/09/1975
		<i>Commendatore</i>		
Alburquerque Gutiérrez	Sig.ra	Ana Flor	Langreo Asturias	20/03/1981
Andreae	Sig.	Tobyn	Londra	18/11/1971
Kim	Sig.ra	Belinda	Cheltenham	30/07/1981
Sanz de la Asunción	Sig.	Diego	Valencia	15/09/1985



ART.5 - D.P.R. 31 ottobre 1952

Con decreti in data 02 Giugno 2025

Cavaliere di Gran Croce

Ricci	Dott.	Francesco	Ostra Vetere	01/07/1944
-------	-------	-----------	--------------	------------

Grande Ufficiale


Belfiore	Dott.	Carmine	Rossano	26/02/1961
Di Forti	Dott.	Giuseppe	San Cataldo	18/06/1964
Grassi	Dott.	Raffaele	Portomaggiore	02/02/1960

Commendatore

Al Jaber	Dott.	Emad	Kufer Thulth	28/07/1978
Beatrice	Dott.	Gaetano	Benevento	22/01/1959
Bozzetti	Dott.	Giovanni	Soresina	06/04/1967
Corradetti	Sig.	Rossano	Montottone	11/07/1948
Da Pozzo	Dott.	Giovanni	Tolmezzo	28/08/1955
Di Noia	Prof.	Carmine	Roma	06/04/1966
Fabozzi	Dott.	Mauro	Roma	08/06/1962
Ferrigno	Prof.ssa	Maria Carmela	Roccella Ionica	05/06/1945
Fusco	Dott.	Giacomo	Nola	10/10/1965
Gay	Dott.	Marco Gabriele	Torino	24/04/1976
Giacomelli	Prof.ssa	Laura	Roma	16/12/1957
Limardi	Dott.	Giammarco	Roma	02/08/1973
Linares	Dott.	Giuseppe	Erice	05/05/1959
Lippiello	Dott.ssa	Tiziana	San Vito al Tagliamento	18/02/1962
Magnetto	Sig.ra	Aurora	Torino	30/05/1947
Mattioli	Avv.	Licia	Napoli	10/06/1967
Overi	Sig.	Gianni Simone	Prato	03/08/1966
Perin	Dott.	Massimo	Nettuno	29/05/1956
Pilato	Dott.	Salvatore	Palermo	19/08/1960
Sbrizzi	Dott.	Nicola	Imperia	04/04/1954
Tarquini	Dott.	Maurizio	Roma	13/08/1959
Tomassini	Dott.	Riccardo	Velletri	11/10/1943
Tranchida	Dott.	Livio	Erice	04/06/1976
Valbonesi	Prof.Arch.	Fiorenzo	Santa Sofia	08/09/1952
Venturini	Dott.	Leonardo	Darfo Boario Terme	30/06/1961
Viganò	Dott.ssa	Maria Luisa	Milano	02/08/1939

Ufficiale

Addi	Dott.ssa	Gabriella	Roma	12/05/1957
Anastasi	Sig.	Filippo	Roma	14/10/1946
Autorino	Dott.	Antonio	Roma	20/08/1962
Bardini	Sig.	Roberto	Pisa	02/03/1965
Belpoggi	Dott.ssa	Fiorella	Bologna	01/10/1952
Bozza	Dott.	Angelo Mariano	Melfi	08/09/1954
Castagnola	Dott.ssa	Iside	Piazza Armerina	10/11/1975
Cimbanassi	Dott.ssa	Stefania	Milano	12/09/1973
Condorelli	Prof.	Daniele Filippo	Catania	21/01/1956



Costantino	Prof.ssa	Maria Grazia	Bocchigliero	25/05/1975
Del Mercato	Dott.ssa	Loretta Laurena	Napoli	07/08/1979
Faggiotto	Sig.	Giuseppe	San Dona' di Piave	02/04/1961
Felletti	Dott.	Luca	Ferrara	03/12/1969
Fenoglio	Dott.	Luigi	Cuneo	21/02/1957
Galiè	Dott.ssa	Manuela	Roma	15/12/1960
Gazzano	Sig.ra	Daniela	Calizzano	01/03/1966
Lirussi	Sig.ra	Silvia	Udine	24/06/1963
Loewenthal	Dott.ssa	Elena	Torino	23/01/1960
Nigro	Sig.	Raffaele Stefano	Rionero in Vulture	01/01/1958
Pardolesi	Prof.	Paolo	Bari	11/06/1977
Poncetta	Prof.	Piero Marco	Como	19/06/1969
Porfidia	Col. Ing.	Dario	Roma	04/08/1973
Salvelli	Dott.ssa	Chiara	Verona	24/08/1982
Solimene	Dott.	Giuseppe	Sassari	17/12/1962
Suigo	Dott.	Michelangelo	Torino	14/11/1969
Tabasso	Sig.ra	Rosanna	Moncalieri	18/01/1957
Tricarico	Sig.ra	Teresa	Minervino Murge	26/08/1939
Tudisco	Prof.	Cosimo	Roma	23/04/1954

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

Cavaliere di Gran Croce

Marini	Dott.	Andrea	Roma	26/09/1958
--------	-------	--------	------	------------

Grande Ufficiale


Ambrosetti	Amb.	Massimo	Padova	01/06/1963
Barbanti	Amb.	Sergio	Milano	28/08/1957
Bellini	Sig.	Renzo	Cologna Veneta	22/09/1943
Boito	Sig.	Luigino	Belluno	17/09/1946
Bonfiglio	Gen. B.	Francesco	Messina	09/10/1959
Capocasa	Dott.	Cesare	San Benedetto del Tronto	29/09/1961
Carnevale	Dott.	Luigi	Catanzaro	18/06/1961
Ceccotto	Sig.	Angelo	Alano di Piave	07/10/1944
D'Angelo	Dott.	Nicolò	Trapani	05/02/1954
d'Avossa	Dott.	Giovanni Maria	Roma	20/09/1959
De Luca	Amb.	Vincenzo	Napoli	07/11/1959
Fiormonte	Prof.Dott.	Fabio	Roma	13/02/1958
Fronzoni	Avv.	Jacopo	Napoli	18/09/1968
Gambacurta	Dott.	Stefano	Foligno	14/11/1963
Gerometta	Gen.C.A.	Paolo	Venezia	07/09/1955
Giacomelli	Min.Plen.	Michele	Montecatini Terme	07/12/1958
Gori	Sig.	Stefano	Lucca	13/03/1960
Gualdaroni	Ing.Dott.	Carlo	Roma	29/10/1960
Introna	Prof.	Francesco	Bari	11/02/1955



Lievore	Sig.	Mario	Asiago	25/04/1944
Mutino	Avv.	Domenico	Monte Sant'Angelo	24/04/1956
Noschese	Sig.	Palmiro	Pontecagnano Faiano	31/12/1962
Petiziol	Dott.	Paolo	Cervignano del Friuli	14/07/1946
Polazzi	Prof. Avv.	Gianandrea	Rimini	16/04/1954
Silvestri	Dott.	Pio	Roma	23/07/1958
Siragusa	Dott.	Stefano	Napoli	21/08/1957
Zazo	Amb.	Pier Francesco	Benevento	13/09/1959
Zuccheretti	Dott.ssa	Cristina	Roma	21/05/1954

Commendatore

Arnone	Dott.	Francesco Fausto	Cosenza	26/11/1977
Attias	Ing.	Luca	Roma	25/11/1965
Baldi	Dott.	Gianni	Cantalice	10/08/1955
Barion	Sig.	Luigi Roberto	Arqua' Polesine	07/10/1947
Bellinghieri	Ten. Col.Dott.	Orazio	Roma	06/06/1973
Buli	Sig.	Marco	Forli'	02/04/1943
Capozza	Dott.	Elio	Morra De Sanctis	07/01/1964
Cataldi	Sig.	Luigi Ruggero	Tuglie	12/10/1939
Cecchieri	Avv.	Andrea	Bologna	16/03/1965
Dall'Olio	Dott.ssa	Rosalba	Milano	18/09/1956
De Crescenzo	Sig.	Cosma Damiano	Trani	05/02/1964
De Felice	Avv.	Roberto	Roma	07/09/1964
D'Elicio	Sig.	Giuseppe	Palazzo San Gervasio	12/06/1953
Di Matteo	Brig. Capo	Claudio	Napoli	02/07/1965
Di Sabatino	Dott.	Giuseppe	Caracas	01/09/1962
Galante	Magg. Dott.	Aldo	Vasto	01/07/1969
Gargano	Dott.	Domenico	Bitetto	27/02/1974
Gioffreda	Ten. Col.Dott.	Tommaso	Lecce	02/06/1968
Iorio	Dott.ssa	Maria Laura	Roma	15/03/1958
Lentini	Mar. Capo	Cosimo	Mottola	11/06/1973
Masini	Prof.	Stefano	Roma	09/02/1964
Mercatili	Col. Dott.	Andrea	Roma	11/10/1968
Mercuri	Sig.	Antonio	Marino	10/09/1950
Mezzapesa	Dott.	Giuseppe Maria	Putignano	04/08/1971
Miotello	Sig.	Silvano	Torri di Quartesolo	10/05/1955
Mola	Lgt. C.S. Dott.	Giovanni	Caltagirone	12/11/1965
Mugavero	Sig.	Marco	Roma	28/12/1963
Pelosi	Gen. B.Dott.	Paolo	Roma	25/01/1962
Peressutti	Sig.	Andrea	Sesto Al Reghena	09/12/1947
Perrotta	Dott.ssa	Maura Nicolina	Santa Maria Capua Vetere	15/01/1969
Picchio	Dott.	Marcello	Orvieto	09/03/1963
Pocchi	Avv.	Paolo	Tripoli	07/04/1955
Prosperini	Sig.	Dulio	Capodimonte	12/08/1938
Roselli	Sig.	Giovanni	Aversa	04/02/1947
Scandone	Gen. Brig.Dott.	Enrico	Torino	22/05/1969



Trevisiol	Sig.	Maurizio	San Dona' di Piave	18/09/1956
Ungaro	Sig.	Mauro	Gorizia	29/05/1966
Vestrucci	Gen. Brig.Dott.	Pierluigi	Roma	13/10/1963
Vignola	Dott.	Elio	Albenga	01/08/1954
Zanot	Sig.	Roberto	Porcia	09/04/1948

Ufficiale

Albano	Sig.ra	Cristina	Venezia	23/03/1968
Allegra	Dott.	Santi	Catania	10/04/1962
Andreozzi	Cap. Dott.	Massimo	Roma	14/06/1968
Antoci	Lgt.	Sebastiano Maria	Sant'Agata di Militello	13/10/1967
Antonaglia	Sig.	Giovanni	Marino	18/06/1953
Arpinelli	Brig.	Andrea	Roma	26/10/1975
Balletta	Dott.	Giovanni	Glarus	03/01/1965
Barbieri	Ten. Col.Dott.	Adriano	Roma	22/11/1976
Barcaro	Lgt.	Alberto	Somma Lombardo	01/02/1973
Basco	Lgt. Dott.	Giuseppe	Caserta	03/10/1974
Bellini	Col. Dott.	Bruno	Roma	16/06/1966
Bia	Col. Dott.	Nicola	Gioia del Colle	05/03/1973
Bile	Sig.	Roberto	Napoli	04/07/1941
Biondi	Lgt. C.S.	Paolo	Marta	19/04/1966
Biscardi	Ing.	Graziano	Benevento	02/07/1978
Blanco	Ten. Dott.	Salvatore	Militello in Val di Catania	29/04/1971
Blasetti	Sig.	Emiliano	Roma	30/12/1976
Bua	Col. Dott.	Eugenio	Modica	24/08/1970
Calderone	Lgt. C.S. Dott.	Nado	Messina	13/05/1974
Cannavò	Dott.ssa	Francesca	Messina	20/07/1964
Carletti	Prof.	Domenico	Roma	08/09/1959
Carone	Ten. Col.Dott.	Carmelo	Oria	04/02/1972
Castaldo	Sig.	Matteo	Napoli	11/12/1985
Cerbone	Dott.	Girolamo	Roma	07/07/1973
Cerioni	Dott.	Guido	Terni	09/05/1966
Cicchetti	Dott.ssa	Laura	Roma	15/06/1960
Citati	Sig.	Mauro	San Mauro Castelverde	28/04/1950
Corti	Sig.	Daniele	Milano	22/10/1968
Creti	Primo Lgt.Dott.	Francesco Giulio	Maccagno	15/11/1968
Cristini	Sig.ra	Alessia	Frosinone	16/10/1976
Cutrone	Sig.	Luciano Domenico	Matera	12/08/1972
D'Alonzo	Mar. Capo	Michele	Santa Maria Capua Vetera	07/07/1976
Dell'Acqua	Dott.	Marco Antonio	Tirano	29/05/1966
Del Prete	Cap. di Vasc.	Luciano	Torre del Greco	16/04/1966
De Palo	Dott.	Pasquale	Ruvo di Puglia	24/09/1963
De Stefano	Dott.	Massimo	Castellammare di Stabia	10/11/1975
di Franco	Brig. Dott.	Antonio	Napoli	02/08/1972
Di Gennaro	Ing.	Eutizio	L'Aquila	08/12/1970



Di Matteo	Primo Lgt.	Michele	Bari	12/01/1972
Di Naso	Sig.	Antonino	Erice	04/06/1955
Di Stasio	Sig.	Francesco	Sparanise	16/12/1958
Dossi	Dott.	Alberto Gerardo	Monza	27/05/1952
Egizi	Col. Dott.	Giuseppe	Volturara Appula	01/07/1969
Fagioli	Ing.	Mauro	Perugia	07/11/1952
Failla	Sig.	Giuseppe	Castelbuono	11/06/1948
Falzone	Col.	Vincenzo	Palermo	25/08/1953
Farinella	Sig.	Gianluca	Codigoro	03/01/1964
Fischetti	Sig.	Antonio Vincenzo	Mattinata	09/12/1958
Fischetto	Dott.ssa	Rita	Brindisi	16/02/1959
Fiumara	Sig.	Vincenzo	Bari	02/10/1958
Franza	Gen. B.Dott.	Armando	Castrignano del Capo	20/01/1965
Fresi	Sig.	Michelino	Minturno	16/07/1943
Frontera	Dott.	Vincenzo	Girifalco	20/02/1964
Fruci	Cap. Dott.	Domenico	Polia	18/04/1976
Galletti	Dott.	Giancarlo	Civitavecchia	29/07/1962
Giordani	Prof.ssa	Silvia	Bergamo	23/01/1973
Guida	V. Brig.Dott.	Leonardo	Roma	01/10/1978
Iacomella	Prof.ssa	Alba	Maglie	11/07/1937
Isidori	Dott.	Mauro	Graffignano	28/07/1964
Iunco	Sig.	Andrea	Roma	05/02/1966
Jacovacci	Dott.	Antonio	Roma	08/02/1965
Lamarina	Lgt.	Riccardo	Monteroni di Lecce	11/03/1970
Lecchi	Sig.	Luigi	Calcinato	28/12/1955
Lenzi	Sig.	Fulvio	Montella	15/02/1939
Leonardi	Col. Dott.	Romeo	Poggio Bustone	06/10/1965
Liaci	Dott.ssa	Paola	Ravenna	28/08/1966
Loconte	Lgt. C.S. Dott.	Lorenzo	Taranto	26/10/1971
Lombardi	Dott.	Domenico	Napoli	07/05/1969
Longo	Dott.	Michele	San Giovanni Rotondo	06/04/1962
Longo	Sig.	Nicola	Panni	03/09/1950
Lovison	Sig.	Pietro	Spilimbergo	21/01/1937
Lozzi	Geom.	Marco	Subiaco	27/10/1970
Magliocchetti	Lgt. Dott.	Luigi	Roma	26/07/1968
Mancini	Brig. Capo Q.S.	Francesco	Mottola	24/01/1977
Mancini	Dott.ssa	Anna	Remedello	26/11/1943
Manfrè	Dott.	Gaetano	Lipari	25/09/1964
Manno	Col. Dott.	Pierpaolo	Viadana	14/05/1972
Marianetti	Sig.	Fabrizio	Roma	27/07/1960
Marino	Dott.	Mario	Trapani	28/03/1967
Martina	Dott.	Cosimo Damiano	Galatina	27/09/1958
Marzo	Col. Dott.	Mauro	Bari	15/02/1969
Mercurio	Mar. Capo	Vincenzo	Napoli	15/01/1975
Merola	Lgt.	Lorenzo	Pompei	13/08/1967
Monastra	Dott.	Giampaolo	Napoli	26/09/1978
Monteleone	Lgt.	Mario	Sarno	16/09/1951
Moscara	Dott.	Fernando	Cursi	21/01/1962



Mura	Sig.	Lucio	Cagliari	20/07/1960
Nardoni	Sig.	Daniele	Roma	20/12/1968
Nicoletti	Ten. Col.	Vincenzo Emilio Antonio	Caltanissetta	23/01/1967
Oliveri	Sig.ra	Rosanna	Roma	25/05/1961
Ottonelli	Sig.ra	Antonietta	Cairo Montenotte	16/08/1956
Paiano	Sig.	Rocco	Cursi	22/12/1964
Palman	Sig.	Mauro	Torino	15/07/1962
Pani	Sig.	Paolo	Foligno	27/03/1951
Paparo	Dott.	Gennaro	Cassino	30/08/1977
Pastore	Dott.	Alceo	Milano	29/11/1934
Peccenini	Sig.	Walmer	Pontelongo	27/10/1946
Pedrazzini	Sig.	Gianpaolo	Sant'Angelo Lodigiano	09/04/1965
Perna	Ten. Col.Dott.	Fabrizio	Cagliari	21/10/1973
Pinto	Sig.	Michele	Altamura	10/04/1939
Pipola	Mar. Capo Dott.ssa	Giuseppina	San Paolo Bel Sito	05/08/1980
Pizzorno	Avv.	Stefano	Genova	02/10/1963
Prezzi	Sig.	Mario	Marmiolo	27/09/1948
Puce	Mar. Aiut.Dott.	Antonio	Poggiardo	10/07/1979
Ranaudo	Sig.	Mario	Benevento	05/11/1967
Ricci	Ten. Dott.	Simone	Corinaldo	09/10/1967
Ruffino	Sig.	Pier Carlo	Torino	22/06/1959
Salvitti	Dott.	Stefano	Roma	30/12/1963
Sebastiani	Col. Dott.	Marco	L'Aquila	29/12/1971
Serafino	Sig.	Cesare	Spilimbergo	26/09/1950
Silverij	Rag.	Francesco Maria	Mandello del Lario	26/10/1949
Sinibaldi	Dott.ssa	Carla	Roma	08/11/1960
Spella	Lgt. C.S. Dott.	Raffaele	Avellino	30/10/1966
Stornello	Dott.	Giuseppe	Catania	29/11/1955
Taddei	Dott.	Giuseppe	Napoli	17/04/1954
Tortora	Avv.Prof.	Adriano	Milano	16/03/1976
Tredici	Lgt. C.S.	Roberto	Rivoli	04/02/1970
Troiani	Col.	Gino Domenico	Tocco da Casauria	15/07/1968
Turrini	Ten. Col.	Marco	Padova	22/01/1971
Usanna	Sig.	Giampaolo	Albenga	08/08/1961
Valenti	Sig.	Ignazio	Santo Stefano Quisquina	26/03/1943
Valerio	Col. Dott.	Gianluca	Minturno	01/11/1970
Valotti	Dott.	Gianluigi	Paderno Franciacorta	11/02/1958
Ventura	Dott.	Giorgio	Catanzaro	24/03/1954
Vicari	Dott.	Salvatore	Catania	16/09/1956
Zangla	Cap. Dott.	Francesco	Barcellona Pozzo di Gotto	27/12/1981

Cavaliere

Abbamonte	Lgt.	Francesco Saverio	Taranto	20/06/1973
Abbondanza	Sig.	Guido	Atri	18/10/1970
Adami	Sig.	Pierino	Villa Santina	19/05/1941



Agazzi	Prof.	Gianfranco	Asola	20/11/1968
Agostini	Sig.	Luca	Viterbo	14/07/1974
Aiello	Sig.	Giuseppe	Napoli	15/06/1957
Alba	Brig.	Roberto	Cagliari	12/06/1978
Albahari	Sig.	Giuseppe Gioacchino	Gallipoli	16/06/1946
Albano	Sig.	Salvatore	Porto Empedocle	14/05/1953
Alberio	Dott.ssa	Silvana	Gavirate	22/08/1958
Albini Albini	Dott.ssa	Rosa Elena	Montichiari	07/02/1958
Alise	Dott.	Mosè	Napoli	14/03/1983
Allegri	Sig.	Giuliano	La Spezia	30/08/1951
Allotti	Mar.	Francesco	Afragola	16/12/1975
Amenta	Sig.	Sebastiano	Catania	14/12/1947
Anastasi	Lgt. C.S.	Rodolfo	San Floro	20/09/1965
Andreotti	Dott.ssa	Marina	Sesto San Giovanni	20/05/1969
Andreozzi	Ten. Col.Dott.	Angelo	Roma	30/10/1972
Angelinelli	Dott.	Pier Luigi	Arcola	26/09/1955
Angiulli	Sig.ra	Stella	Gravina in Puglia	11/07/1959
Angori	Dott.	Silvio Pietro	Castiglione del Lago	29/06/1961
Angotti	Brig. Capo Q.S.	Francesco	Catanzaro	13/08/1965
Antinucci	Mar. Magg.	Domenico	Agnone	21/10/1964
Antonielli	Magg. Dott.	Giorgio	Montevarchi	10/01/1987
Antonini	Sig.	Roberto	Roma	22/05/1966
Antonioli	Lgt. C.S. Dott.	Paolo	Alessandria	29/09/1974
Anzile	Sig.ra	Milva	Bicinicco	25/08/1945
Apici	Sig.	Livio	Roma	18/11/1968
Apolloni	Prof.	Matteo	Bolzano	21/06/1980
Appodia	Ten. Col.Dott.	Marco	Subiaco	12/04/1974
Aquilina	Sig.	Vincenzo	Viterbo	14/09/1979
Arcidiacono	Col. Dott.	Lucio	Scordia	23/09/1973
Arletti	Sig.	Marco	Carpi	18/11/1977
Arruzzolo	Dott.	Domenico	Orvieto	21/04/1958
Aschedamini	Sig.	Giancarlo	Terni	28/04/1942
Aulisio	Sig.	Giovanni	Cicerale	23/07/1952
Aversano	Lgt. C.S.	Antonio	Vico Equense	13/12/1971
Azzaro	Lgt. C.S. Dott.	Stefano	Napoli	21/11/1967
Azzolina	Dott.	Paolo	Latina	12/05/1981
Azzolino	Lgt.	Salvatore	Cassano allo Ionio	06/11/1969
Bacci	Sig.	Christian	Bolzano	01/08/1975
Badalucco	Ten. Col.Dott.	Michele	Palermo	27/04/1976
Badiali	Ing.	Roberto	Russi	01/12/1953
Baglivo	Mar. Ord. Dott.	Giancarlo	Casarano	27/01/1976
Bagnacani	Rag.	Franco	Reggio nell'Emilia	03/01/1950
Bagnato	App.Dott.	Luca	Roma	12/04/1986
Balbinot	Sig.	Domenico	Basilea	31/10/1960
Baleani	Col. Dott.	Marco	Roma	08/04/1977
Balli	Dott.	Enrico	Pistoia	09/04/1963
Bar	Dott.	Massimiliano	Susa	05/11/1974
Barbalace	Dott.	Renato	Rosarno	11/08/1952



Barbanera	Col. Dott.	Vincenzo	Cuneo	04/07/1974
Barbato	Lgt. C.S.	Gianni Michele	Motta Montecorvino	29/09/1966
Barbina	Dott.	Alessandro Stefano	Milano	11/06/1984
Barbuiani	Mar. Capo	Riccardo	Adria	16/04/1978
Barone	Dott.	Mauro	Messina	12/04/1988
Barrese	Dott.	Stefano	Roma	15/04/1970
Basilicata	Lgt. Dott.	Bruno	Roma	17/09/1970
Battistini	Sig.	Maurizio	Fontanellato	17/03/1950
Befacchia	Dott.	Luca	Teramo	24/10/1970
Belcredi	Sig.	Ernesto	Montu' Beccaria	25/07/1947
Bellacicco	Dott.	Stefano	Gioia del Colle	06/12/1963
Bellebuono	Sig.	Nicola	Foggia	09/06/1960
Bellentani	Dott.ssa	Barbara	Modena	17/09/1974
Benzoni	Sig.	Gianluca	Ravenna	26/04/1975
Bernabei	Sig.ra	Paola	Viterbo	11/05/1965
Bernardi	Sig.	Raoul	Pieve di Soligo	29/09/1934
Bernardi	S. Ten. Dott.ssa	Linda	Biella	26/10/1989
Bernardini	Col.	Alessio	Roma	24/10/1973
Bernardo	Dott.ssa	Alessandra	Cosenza	14/01/1984
Berno	Sig.	Roberto	Vicenza	02/12/1964
Berteletti	Dott.ssa	Simona	Gattinara	01/02/1972
Bertoli	Dott.	Marco	Udine	03/05/1961
Bertolotti	Sig.	Paolo	Roma	13/02/1962
Bessone	Lgt. C.S. Dott.	Luigi	Pinerolo	23/12/1965
Biamino	Ing.	Adelmo	Tricarico	16/02/1957
Bianchera	Dott.ssa	Sonia	Chiavari	21/02/1976
Bianchi	Mar. Capo Dott.	Guerriero Luca	Termoli	31/10/1975
Bianchi	Mar. Ord. Dott.	Sergio Maria	Roma	03/06/1983
Bidini	V. Brig.	Denis	Udine	23/01/1975
Bindella	Sig.	Bruno	Giovo	25/04/1943
Binello	Sig.	Italo Mario	Torino	22/05/1944
Biondin	Suor	Simona	Napoli	02/01/1974
Bisetto	Mar.	Umberto	Padova	16/06/1976
Blanco	Dott.	Mario	Torino	07/02/1941
Blotta	Magg.	Vincenzo	Cosenza	09/09/1975
Bocchio	Sig.	Luigi	Calcinato	23/11/1956
Bocci	Sig.	Luigi	San Giovanni Rotondo	26/05/1961
Bodini	Sig.	Giovanni	Cremona	20/06/1969
Boggi	Dott.	Riccardo	Mulazzo	19/07/1951
Boiocchi	Sig.	Stefano	Pavia	29/09/1973
Bonatti	Prof.	Franco	Bolano	15/03/1949
Bonavita	Ten. Col.Dott.	Francesco	Messina	10/06/1975
Bondi	Sig.	Alessandro	Ravenna	29/10/1980
Bongiovanni	Lgt. C.S.	Vincenzo	Messina	06/04/1970
Boni	Dott.ssa	Mariavirginia	Amatrice	19/03/1966
Bonsangue	Ing.	Salvatore	Caltanissetta	21/08/1962
Borgese	Dott.	Antonio Pasquale	Gioia Tauro	26/04/1966
Bortone	Dott.ssa	Ilaria	Fondi	07/10/1988




Bosca	Avv.	Pia Federica	Asti	02/02/1969
Boscarini	Sig.ra	Marina	Belforte all'Isauro	07/09/1965
Botti	Dott.	Lorenzo	Salerno	15/08/1986
Bottigliero	C.le Magg. Ca. Sc.	Alberto	Aversa	14/05/1979
Bovini	Sig.	Giovanni	Perugia	09/04/1944
Bozzi	Col.	Mario	Guardiagrele	24/02/1975
Bozzolasco	Brig. Capo	Mauro	Cengio	03/05/1967
Braccio	Magg. Dott.	Alessandro	Marcianise	25/09/1986
Bravin	Don	Mario	Udine	19/12/1966
Bravo	Sig.	Piergiorgio	Nogarele Vicentino	30/06/1956
Brezigar	Dott.	Boj an	Trieste	29/07/1948
Bridi	Sig.ra	Guglielmina	Mezzolombardo	28/03/1941
Briguori	Dott.ssa	Maria Pia	Borgia	18/02/1960
Bruno	Col. Dott.	Antonio	Tivoli	31/07/1971
Bruno	Sig.	Francesco Paolo	Crispiano	28/12/1950
Bruttocao	Dott.ssa	Grazia Donata	Torre d'Isola	30/09/1962
Buonaiuto	Don	Aldo	Livorno	18/02/1971
Buonsignore	Mar. Magg. Dott.	Gian Luca	Torino	07/08/1978
Buricelli	Sig.	Sergio	Udine	27/10/1973
Buttiglione	Dott.	Giuseppe	Cerignola	19/06/1953
Cacciola	Cap.	Giuseppe	Scordia	16/10/1966
Caggianese	Sig.	Francesco	Vietri di Potenza	06/02/1964
Cagnizzi	Sig.	Francesco	Roma	17/09/1972
Cai	Dott.	Xiaote	Wenzhou	23/03/1982
Cajazzo	Dott.	Luigi	Mazara del Vallo	29/08/1968
Calabrese	Lgt. C.S. Dott.	Alessandro	Taranto	21/01/1972
Calabrese	Sig.	Giovanni	Barletta	12/02/1963
Calabrese	Sig.ra	Gerarda	Roma	17/11/1963
Calcagnini	Dott.	Mario	Mola di Bari	14/12/1986
Caliari	Sig.ra	Anna Maria	Villafranca di Verona	26/06/1952
Calvacchi	Lgt. C.S. Dott.	Antonio	Avezzano	11/08/1967
Camardella	Mar. Magg. Dott.	Aniello	Salemi	06/06/1974
Camassa	Sig.	Luigi	Latiano	07/11/1962
Caminiti	Sig.	Alessandro	Messina	04/06/1977
Camponeschi	Dott.	Costantino	Anguillara Sabazia	25/12/1957
Canale	Sig.	Manuel	Thiene	09/07/1982
Canova	Sig.	Sergio	Marsala	01/10/1959
Canturi	App. Sc. Q.S.	Gabriele	Torre del Greco	24/09/1980
Canu	Mar. Magg. Dott.	Piero Angelo	Ittiri	16/09/1977
Canziani	Dott.ssa	Cristina	Trieste	19/12/1968
Capecci	Col. Dott.	Gianluca	Ascoli Piceno	21/09/1977
Capilungo	Sig.	Raffaele	Lecce	18/02/1968
Caponi	Sig.ra	Alessandra	Santa Maria a Monte	19/10/1948
Capovilla	Prof.	Lorenzo	Crespano del Grappa	16/10/1941
Cappellacci	Sig.	Rino	Loreto	14/02/1947
Caprodossi	Dott.	Andrea	Camerino	15/01/1984
Capuzzo	Sig.	Davino	Bovolenta	18/07/1954
Carafa	Mar. Capo Dott.	Giorgio	Nardo'	06/06/1975




Carangelo	Dott.	Mario	Roma	06/01/1967
Carbonaro	Sig.	Giovanni	Vittoria	24/09/1966
Carbone	Dott.	Gennaro	Napoli	14/03/1965
Cardelli	Sig.ra	Silvia	La Spezia	21/11/1973
Carducci	Dott.ssa	Filomena	Foggia	21/03/1964
Caresio	Sig.	Giuseppe	Favria	02/06/1950
Caricchia	Sig.	Paolo	Napoli	29/05/1965
Carini	Sig.ra	Donatella	Roma	20/09/1957
Carletti	Sig.	Mirco	Ancona	06/05/1973
Carlini	Primo Lgt.	Riccardo	Milano	11/02/1967
Carlucci	Sig.ra	Maria Teresa	Latiano	10/10/1961
Carnevale	Primo Mar. Dott.	Giuseppe	Belvedere Marittimo	23/02/1975
Carretta	Sig.	Walter	Belfiore	16/11/1955
Caruso	Lgt. C.S. Dott.	Giovanni	Catania	03/01/1971
Carvone	Dott.	Fabrizio	Roma	04/02/1972
Casagrande	Sig.	Mirto	Sumiswald	18/04/1964
Casamassima	Magg.	Giuseppe	Palermo	22/05/1984
Casconi	Sig.	Piero	Roccasecca dei Volsci	25/01/1962
Casellato	Rag.	Sandro	Breda di Piave	22/08/1958
Castaldo	Dott.	Raffaele	Agrigento	01/01/1974
Castegnaro	Sig.	Sergio	Roveredo di Gua'	08/04/1961
Castellana	Lgt. C.S.	Pietro	Putignano	11/07/1970
Castellano	Dott.	Salvatore	Palermo	11/12/1956
Castelli	Col. Dott.	Ciro Fabio Domenico	Taranto	31/08/1976
Catalano	Lgt. C.S.	Cosimo	Dortmund	20/01/1965
Cattaneo	Sig.	Fabio	Cantu'	17/10/1975
Caturano	Dott.	Giovanni	Benevento	02/10/1961
Caturano	Sig.	Fausto	Roma	18/06/1975
Cavallaro	Dott.	Mario Cateno	Catania	28/05/1958
Cavani	Prof.ssa	Roberta	Bastiglia	05/11/1949
Cavicchia	Dott.	Demetrio Roberto	Civitanova Marche	20/09/1987
Caviggioli	Sig.	Marco	Bellinzago Novarese	11/03/1962
Celeghin	Sig.	Gianni	Santa Giustina in Colle	16/01/1936
Cerasoli	Lgt.	Marcello	Latina	08/04/1972
Ceravolo	Sig.	Giuseppe	Alessandria	26/09/1964
Cerfedda	Sig.	Giacomo Filippo	Diso	16/06/1956
Ceruzzi	Prof.Dott.	Paolo	Torino	17/09/1965
Cervesato	Dott.ssa	Sabrina	Camposampiero	23/11/1975
Chianese	Lgt. C.S. Dott.	Francesco	Napoli	11/01/1976
Chincherini	Sig.	Luciano	Bussolengo	24/09/1966
Chiriotti	Dott.	Paolo	Genova	28/07/1970
Ciaccasassi	Sig.	Fabio	Terni	24/08/1965
Ciampelli	Ten. Col. Dott.ssa	Marta	Arezzo	18/04/1977
Ciannelli	Ing.	Nicola	Napoli	27/08/1967
Ciarcia'	Dott.	Salvatore	Puerto La Cruz	13/08/1957
Ciardello	Brig.	Orazio Carmine Vincenzo	Sant'Angelo d'Alife	07/02/1966
Cicciarello	Mar.	Paolo	Roma	14/05/1983



Cicia	Mar. Ord. Dott.	Cosimo	Eboli	21/09/1977
Cicolani	Sig.ra	Sara	Roma	04/05/1972
Cigolini	Sig.	Pierino	Tavazzano con Villavesco	30/09/1953
Cimberio	Sig.	Roberto	Novara	23/05/1967
Cinque	Dott.ssa	Gloria	Sassari	10/08/1968
Cipriani	Sig.ra	Cinzia	Carsoli	08/05/1964
Cirelli	Sig.	Antonio	Marsico Nuovo	06/11/1966
Cirigliano Perna	Dott.ssa	Concetta	San Giorgio Lucano	01/01/1956
Ciullo	App.	Salvatore	Nocera Inferiore	16/11/1981
Cocchi	Sig.	Pierpaolo	Soriano nel Cimino	31/12/1954
Cocciolito	Prof.	Maurizio	Teramo	20/01/1962
Cocco	Dott.ssa	Maria Cristina	Cagliari	22/11/1959
Coi	Sig.	Mario	Maglie	20/03/1962
Colangeli	Magg. Dott.	Davide	Rieti	10/07/1988
Colazzo	Sig.	Cosimo	Galatone	24/12/1953
Colizzi	Sig.	Pasquale	Palmariggi	20/11/1954
Colle	Prof.	Enrico	Belluno	12/01/1956
Colloca	Prof.	Carlo	Roma	30/01/1975
Colonna	Sig.	Salvatore	Napoli	17/03/1948
Colucci	App. Sc. Q.S.	Antonio	Rheinfelden Baden	14/02/1984
Comita'	App.Sc.	Tommaso	Catanzaro	11/05/1983
Commande'	Ten. Col.Dott.	Edoardo	Roma	13/01/1981
Conforti	Sig.	Massimo	Catanzaro	09/12/1961
Conte	Mar.	Andrea	Agropoli	06/08/1982
Contrafatto	Mar. Magg.	Alfonso David	Charleroi	18/09/1973
Contri	Sig.	Alex	Verona	17/03/1981
Coppola	Sig.	Pietro	Montoro Inferiore	06/05/1966
Corcione	Sig.	Emanuele	Roma	05/01/1982
Corona	App.Sc.	Riccardo	Tivoli	12/10/1981
Corradi	Sig.	Fabio	Fidenza	04/06/1963
Corredato	Sig.ra	Fernanda	Castelfranco Veneto	18/04/1949
Corrias	Sig.	Antonio	Sassari	10/11/1964
Corsale	Dott.	Domenico	Caserta	05/02/1981
Corso	Cap. Dott.	Roberto	Foggia	09/06/1968
Costa	Dott.	Vincenzo	Palermo	21/08/1965
Costa	Sig.	Carmelo	Palmi	27/04/1950
Costanzo	Dott.	Luigi	Frattamaggiore	07/02/1966
Covino	Dott.	Giuseppe	Napoli	18/02/1964
Crispo	Sig.	Francesco	Napoli	06/06/1954
Cristallo	Dott.	Aurelio	Catanzaro	22/12/1962
Cristofaro	Mar.	Pino	Udine	08/11/1970
Crivellari	Dott.ssa	Stefania	Acqui Terme	03/11/1989
Crosta	Dott.	Emanuele	Bagnoregio	25/12/1983
Cruciani	Mar.	Stefano	Amandola	29/05/1983
Cuccuru	Dott.	Mario	Carbonia	03/12/1954
Culiersi	Sig.	Cosimo	Maglie	26/09/1937
Curci	Sig.ra	Ida	Bari	22/11/1955



Curcio	Brig. Capo	Federico	Napoli	17/10/1965
D'Agostino	Dott.ssa	Barbara	Asti	14/12/1968
D'Albore	Dott.	Mario	Caserta	17/06/1974
D'Alessandro	Cap. Dott.	Luca	Campobasso	11/03/1988
Dalla Val	Sig.ra	Renza	Verona	04/05/1950
Dal Puppo	Sig.	Marco	Roma	15/05/1966
d'Amato	Mar. Magg. Dott.	Michele	Cividale del Friuli	28/07/1977
D'Amato	Sig.	Francesco	Nocera Inferiore	12/11/1968
D'Amico	Ing.	Davide	Roma	03/07/1974
D'Amico	Sig.	Salvatore	Lentini	04/10/1960
D'Andrea	Sig.ra	Teresa	Cosenza	02/09/1966
Danieli	Ten. Col.Dott.	Davide	Maglie	11/02/1972
Darretta	Dott.	Cristian	Mottola	01/07/1975
D'Ascola	Dott.	Angelo	Napoli	21/04/1954
De Angelis	Dott.	Gaetano	Venezia	28/06/1975
De Biasio	Sig.	Siro	Alleghe	21/03/1949
De Curtis	Lgt.	Gerardo	Sant'Agata de' Goti	09/05/1969
De Fabrizio	Dott.	Giovanni	Torino	26/12/1983
De Falco	Avv.	Vincenzo	Napoli	16/02/1960
De Filippi	Sig.	Carlo	Maracaibo	25/08/1955
De Franco	Mar. Aiut.Dott.	Salvatore	Crotone	12/04/1971
Del Biondo	Mar. Aiut.	Juan Gabriel	Venezuela	23/03/1973
Deleidi	Dott.ssa	Michela	Bergamo	27/02/1976
Del Frate	Sig.ra	Franca	Gonars	14/07/1957
Dell'Agli	Avv.	Laura	Vibo Valentia	28/12/1976
Delli Santi	Dott.ssa	Angela	San Gregorio Magno	05/04/1964
De Lorenzo	Brig.	Antonio	Montalbano Jonico	03/06/1963
De Masi	Dott.	Antonio	Napoli	24/05/1964
De Masi	Mar. Magg. Dott.	Stefano	San Pietro Vernotico	06/01/1977
De Matteis	Brig.	Piero	Benevento	20/03/1984
De Nicola	Ten. Col.Dott.	Gianluca	Taranto	03/06/1973
De Paolis	Dott.	Giampiero	Anagni	09/03/1980
De Pietto	Lgt. C.S. Dott.	Rosario	Vitulano	09/02/1964
De Punzio	Don	Pietro	Mesagne	13/08/1951
De Salvia	Dott.	Davide Giuseppe	San Severo	17/10/1953
De Santis	Lgt. C.S. Dott.	Massimiliano	L'Aquila	07/05/1968
Desogus	Dott.	Gianfranco	Iglesias	06/07/1952
Destefani	Mar.	Andrea	Bressanone	16/09/1973
De Taranto	Mar. Capo Dott.	Vincenzo	Mesagne	16/03/1980
De Vecchi	Sig.	Paolo	Magenta	29/07/1979
Devide'	Sig.	Giuseppe	San Canzian d'Isonzo	09/04/1938
De Vincenti	Maestro	Giosuè	Cariati	18/05/1985
Di Bernardo	Sig.	Giulio	Pescosansonesco	11/11/1951
Di Carlo	Dott.	Cesare	Canzano	14/07/1950
Di Cesare	Sig.	Luciano	Monteleone di Spoleto	14/12/1948
Di Cocco	Sig.	Andrea	Roma	02/05/1972
Di Fabio	Sig.	Italo	Pescara	17/06/1931
Di Feo	Cap. Dott.	Sebastiano	Battipaglia	21/03/1987




Di Gregoli	Dott.	Giovanni	Palermo	26/08/1976
Di Lello	Mar. Ord.	Massimiliano	Varese	07/10/1969
Di Leo	Sig.	Aurelio	Messina	03/08/1966
Di Lucia	Sig.	Franco	Alfedena	30/07/1962
Di Marco	Dott.ssa	Simona	Firenze	27/08/1957
Di Marzo	Sig.	Federico	Roma	07/04/1958
Dimatteo	Dott.ssa	Tiziana	Acquaviva delle Fonti	17/06/1975
Di Mauro	Mar. Magg. Dott.	Daniele	Catania	09/02/1977
Di Miele	Sig.	Patrizio	Roccamonfina	02/01/1959
Di Mito	Mar. Capo	Luigi	Atessa	23/02/1974
Di Mundo	Prof.	Salvatore	Nicotera	22/12/1968
Di Pinto	Capo 2^Cl.	Luciano Leonida	Bari	25/10/1973
Di Renzo	Mar. Dott.	Davide	Zug	12/02/1974
Di Resta	App. Sc. Q.S.	Giovanni	Ashton U Lyne	16/02/1972
Di Ruocco	Mar. Capo	Michele	Castellammare di Stabia	16/04/1975
Di Sarno	Brig. Capo Q.S.	Luigi	Napoli	29/08/1967
Di Stefano	Lgt. C.S.	Rocco	Petrella Tifernina	16/08/1967
Di Tursi	Ten. Col.Dott.	Patrizio	Roma	26/10/1972
d'Onofrio	Sig.	Alfonso	Napoli	19/03/1963
D'Orazio	Sig.	Elvino	Atessa	17/11/1965
Elmi	App. Sc. Q.S.	Francesco	Gioia del Colle	28/04/1972
Equinozio	Dott.	Marcello	Sant'Andrea Frius	23/03/1978
Erbino	Mar. Dott.	Antonio	Napoli	25/07/1977
Esecuzione	App. Sc. Q.S.	Sergio	Mazara del Vallo	30/11/1977
Esposito	Sig.	Renato	Napoli	13/10/1958
Faccia	Sig.	Giovanni	Roma	22/01/1962
Faedda	Lgt. C.S.	Sandro	Oristano	28/08/1964
Faggiano	Brig. Capo	Daniele	Francavilla Fontana	02/03/1981
Fagnani	Sig.ra	Luigia	Segni	28/03/1955
Falso	Ten. Col.Dott.	Francesco	Gaeta	23/01/1982
Falvo	Dott.	Salvatore	Lamezia Terme	20/04/1961
Falvo	Sig.ra	Caterina	San Pietro a Maida	22/03/1967
Fama'	Dott.	Francesco	Taormina	10/04/1967
Fania	Sottocapo Aiut.	Massimo	San Giovanni Rotondo	10/07/1977
Faraglia	Sig.	Franco	Rieti	19/03/1939
Farina	Lgt.	Leonardo	Furci	20/12/1968
Fasoli	Sig.	Adelino	Verona	11/07/1959
Faudella	Lgt. C.S. Dott.	Pierfranco	Acqui Terme	04/06/1970
Favale	Dott.	Marcello	Monteroni di Lecce	03/04/1947
Favaretto	Sig.ra	Angela	Pasiano di Pordenone	17/05/1941
Fazio	App. Sc. Q.S.	Nunzio	Grumo Appula	11/11/1973
Fedele	App.	Enrico	Perugia	11/02/1987
Fedele	Mar. Magg. Dott.	Alfredo	Napoli	09/02/1982
Felter	Dott.	Ivan	Preseglie	19/07/1960
Feroldi	Sig.	Francesco	Novara	16/02/1959
Ferrari	Dott.ssa	Carla Patrizia	Genova	02/04/1957
Ferrari	Ing.	Giovanni	Terni	20/11/1978



Ferraro	Sig.	Fabio	Cosenza	18/11/1977
Ferro	Sig.	Stefano	Nogara	12/01/1969
Ficarola	Brig.	Gaetano	Priverno	01/11/1965
Filippo	Dott.	Sergio	Cosenza	09/01/1958
Fioramonti	Dott.ssa	Eleonora	Roma	24/12/1982
Fiore	Ing.	Stefania	Roma	25/11/1970
Fiorillo	Brig. Capo Q.S.	Stanislao	Pastorano	23/10/1974
Fiorini	Sig.	Riccardo	Ancona	01/07/1965
Foiani	Sig.	Arnaldo	Todi	12/06/1963
Foini	Sig.	Luigi	Brescia	07/07/1942
Follari	Ten. Col.Dott.	Massimo Giuseppe	Civitavecchia	22/07/1970
Folli	Sig.	Pietro	Medesano	23/01/1936
Fontanella	Mar. Capo Dott.	Giuseppe	Roma	20/11/1979
Formentin	Ten. Col.	Marco	Torino	31/03/1969
Forti	Sig.	Paolo	Rapallo	19/07/1961
Fortuna	Sig.	Claudio	Perugia	30/07/1946
Fracca	Sig.	Giuseppe	Chiampo	19/02/1964
Franceschini	Sig.	Luigi	Castelnuovo del Garda	25/12/1956
Franceschini	Sig.ra	Lorella	Correggio	04/08/1962
Francescon	Arch.	Silvio	Padova	01/08/1965
Franchi	Col. Dott.	Franco	Cantu'	02/10/1974
Franzese	Ten. Col.Dott.	Mauro	Frattamaggiore	28/05/1972
Frascione	Dott.	Antonio	Bisaccia	16/03/1988
Frosi	Sig.	Federico	Ripalta Cremasca	05/07/1946
Fuccelli	Dott.	Giandomenico	Modena	27/09/1970
Fujani	Sig.	Ramon Maximiliano	Torino	18/02/1972
Fumagalli	Dott.	Roberto	Monza	08/09/1955
Furno	Lgt. Dott.	Pasquale	Benevento	29/02/1972
Galante	Prof.	Salvatore	Agrigento	13/12/1983
Galasso	Lgt. C.S. Dott.	Antonio	Edmond	08/03/1970
Galavotti	Sig.	Fabrizio	Bagnacavallo	13/11/1968
Galbardi	Sig.	Giovanni Battista	Zone	28/08/1933
Galie'	App. Sc. Q.S. Dott.	Daniele	Roma	26/06/1972
Galletti	Sig.	Riccardo	Piovene Rocchette	07/02/1948
Gallipoli	Dott.	Carmelo Giuseppe	Montescaglioso	20/03/1963
Galluccio	Sig.ra	Giancarla	Roma	21/05/1961
Garcea	Ten. Col.Dott.	Riccardo	Roma	20/05/1972
Gargano	Lgt. Np.	Giuseppe	Palermo	20/08/1974
Garofalo	Brig.	Michele	Frattaminore	19/08/1974
Gasbardone	Sottocapo Aiut.	Mauro	Latina	01/06/1980
Gatti	Col. Dott.	Natale	Taranto	12/12/1973
Gelasi	Ing.	Leandro	Terni	08/04/1974
Gellini	Sig.	Pietro	Capodistria	09/07/1962
Gentile	Sig.ra	Stefania	Isernia	06/05/1979
Gervasoni	Mons.	Maurizio	Sarnico	20/12/1953
Ghilotti	Sig.	Giulio	Tirano	12/04/1973
Giannini	Sig.	Giuseppe	Isola d'Asti	19/03/1954
Giannotta	Ten. Dott.	Romano	Battipaglia	03/01/1989




Giaquinto	Serg. Magg. A.	Fiorenzo	San Giovanni Rotondo	03/03/1981
Giaquinto	Vice Brig.	Vito	Caserta	04/12/1972
Giarola	Dott.	Roberto Bruno Mario	Milano	16/05/1969
Gigante	Ten. Col.Dott.	Pierluigi	Galatina	12/03/1975
Giliberto	Sig.	Angelo	Cerignola	22/04/1956
Giordano	Cap.	Antonio	Avellino	16/07/1973
Giordano	Ing.	Vincenzo Giuseppe	Rivello	08/10/1965
Giordano	Sig.	Antonio	Galatina	23/11/1976
Giretti	Sig.	Marco	Macerata	24/04/1964
Girolami	Dott.	Giancarlo	Pontremoli	10/10/1953
Giuliani	Sig.	Lamberto	Poggio Nativo	01/08/1954
Giurelli	Dott.	Roberto	Marino	13/06/1960
Giussani	Sig.	Lino	Lissone	23/09/1952
Gliubich	Dott.ssa	Stefania	L'Aquila	28/11/1966
Gobbini	Ten. Col. Dott.ssa	Silvia	Roma	17/11/1978
Gobio Casali	Dott.	Luigi	Milano	23/11/1938
Goffredo	Brig.	Antonio	Montemarano	13/05/1973
Goglione	Brig. Capo	Giovanni	Milano	27/07/1967
Gottardo	Sig.	Alberto	Padova	14/05/1960
Govoni	Geom.	Paolo	Ferrara	04/06/1963
Gragnano	Lgt. Dott.	Michele	Napoli	24/10/1969
Gramazio	Ing.	Michele	Manfredonia	29/03/1958
Grande	App. Sc. Q.S.	Aldo Michele	Bari	29/09/1978
Grassi	Dott.ssa	Rachele	Busto Arsizio	03/12/1985
Grassini	Sig.ra	Graziana	Scarlino	06/07/1962
Graziani	Brig.	Massimiliano	Casorate Primo	27/03/1973
Greco	App. Sc. Q.S.	Luigi Antonio	Maglie	18/01/1971
Greco	Lgt. C.S.	Clemente	Salerno	06/09/1963
Greco	Mar. Capo	Alessandro	Grottaglie	03/03/1977
Greco	Ten. Col.	Nicola	Taranto	27/11/1969
Griffini	Ing.	Davide	Pavia	17/12/1976
Grillo	Mar. Capo	Domenico	Cuneo	13/07/1979
Grudina	Sig.	Gabriele	Gorizia	19/03/1956
Guadalupi	Dott.	Omar	Venaria Reale	25/07/1977
Guanella	Mar. Aiut. Dott.ssa	Alessia	Chiavenna	24/11/1974
Guardiani	Ten. Col.Dott.	Italino	Penne	25/12/1966
Guastadisegni	Dott.	Carlo	Verona	31/03/1963
Guerci	Sig.	Gianni	Fontevivo	27/05/1951
Guerra	Dott.	Pierluigi	Isernia	21/06/1962
Guerrini	Dott.	Gianbattista	Brescia	01/12/1949
Guglielmo	Brig.	Pasqualino	Campobasso	20/06/1975
Guidi	Dott.	Mauro	Latina	08/03/1976
Guido	Mar. Magg. Ing.	Luigi	Novi Ligure	05/03/1968
Gumina	Sig.	Natale Marcello	Capo d'Orlando	08/10/1956
Iapichino	Magg. Dott.	Fabio	Licata	13/06/1987
Ieva	Dott.	Riccardo	Andria	26/06/1971
Ingrassia	Mar. Capo Dott.	Francesco	Asti	12/09/1987



Intrieri	Dott.	Agostino	Cosenza	15/10/1969
Ippolito	Dott.	Salvatore	Enna	11/07/1970
Ippolito	Sig.ra	Caterina	Seminara	23/10/1956
Isetta	Sig.ra	Domenica	Cogoleto	10/03/1939
Iulianella	Sig.	Pasqualino	Pescina	06/07/1972
Jula	Dott.	Alcibiade	Pisticci	20/01/1952
Labriola	V. Brig.	Michele	Venosa	05/08/1988
Labruna	Sig.	Carmine	Avellino	14/04/1954
La Fazia	Sig.	Leucio	San Salvatore Telesino	10/04/1956
Landi	Cap. Dott.	Gennaro	Salerno	19/07/1977
Landolfi	Dott.	Alfonso	Caserta	30/07/1974
Lariccia	Primo Lgt.	Cosimo	Manduria	20/05/1968
La Rosa	Lgt. C.S. Dott.	Giuseppe	Taranto	16/09/1964
Latorrata	Sig.	Giuseppe	Mottola	22/10/1964
Laurenti	Lgt. Dott.	Antonello	Viterbo	09/10/1970
Lauretta	Dott.ssa	Angela	Siracusa	21/12/1967
Lavigna	Cap. Dott.	Domenico	Messina	15/03/1979
Lazzerini	Dott.	Andrea	Siena	28/03/1960
Leonardo	Cap. Dott.	Roberto	Genova	19/01/1968
Leoni	Sig.	Nicola	Mantova	22/06/1972
Leotta	Sig.	Giovanni Gioacchino	Bari	17/12/1974
Libertone	App.Sc.	Giancarlo	Campobasso	02/04/1979
Librandi	Mar. Ca. Dott.	Lorenzo	Roma	26/05/1985
Ligi	Dott.ssa	Alessandra	Sansepolcro	23/07/1963
Lippolis	Dott.	Simone	Mottola	25/08/1983
Liuni	Mar. Magg. Dott.	Salvatore	Torino	21/08/1979
Liuzzi	App. Sc. Q.S.	Giuseppe	Ostuni	21/01/1975
Loforti	Lgt.	Antonino	Palermo	17/06/1967
Loiodice	Ing.	Riccardo	Milano	31/10/1975
Lombardo	Mar. Aiut.Dott.	Carmelo Salvatore	Catania	21/06/1973
Lombardo	Sig.	Antonio	Mormanno	30/11/1966
Longobardi	Sig.	Valter Ignazio	Niscemi	08/12/1961
Loreti	Sig.	Nazzareno	Roma	14/09/1973
Lorusso	Avv.	Fausta	Conversano	21/06/1976
Lucchini	Dott.	Guido	Cimolais	01/09/1953
Lucifero	Brig.	Vincenzo	Mainz	17/05/1966
Lunatici	Sig.	Juno	Velletri	13/01/1976
Lupattelli	Dott.	Stefano	Vetralla	25/07/1973
Luperto	Lgt. C.S.	Lorenzo	Ostuni	18/11/1965
Lupia	Mar. Aiut.Dott.	Francesco	Catanzaro	10/09/1979
Lupo	Sig.	Fabio	Trieste	20/12/1962
Macina	Dott.	Matteo	Genova	21/04/1983
Macolino	Brig. Capo	Bruno	Breitenbach	11/03/1969
Maggiora	Dott.ssa	Rossella	Asti	01/06/1952
Magnani	Sig.	Claudio	Parma	04/06/1948
Magri	Dott.	Carlo	Ferrara	09/04/1954
Magrini	Dott.ssa	Giuliana	Fabrica di Roma	21/11/1962
Malerba	Dott.	Fabio	Roma	04/02/1986



Manca	Dott.	Aldo	Cuneo	30/06/1953
Manci'	Ten. Dott.	Antonino	Patti	11/01/1978
Mancini	Sig.	Carlo	Livorno	09/03/1979
Mancuso	Sig.	Antonio	Liverpool	17/03/1966
Mandas	Dott.ssa	Chiara	Iglesias	30/11/1976
Mandolini	Dott.	Alessandro	Terni	24/10/1967
Manganelli	Dott.	Marco	Siena	05/01/1959
Mangani	Avv.	Donatella	Roma	22/03/1974
Manzini	Dott.	Stefano	Firenze	03/10/1955
Manzo	Mar. Magg.	Armando	Salerno	07/04/1975
Marano	Lgt. C.S. Dott.	Walter	Salerno	04/04/1969
Marcangeli	Sig.	Adelfo	Avezzano	15/03/1964
Marcazzan	Sig.	Dante	San Giovanni Ilarione	04/06/1924
Marchese	Magg. Dott.	Salvatore	Palermo	02/10/1978
Marchi	Dott.	Attilio	Trento	28/06/1968
Mariani	Dott.	Pier Francesco	Roma	06/02/1973
Marinetti	Sig.	Filippo	Rieti	08/08/1953
Marinetti	Sig.	Maurizio	Viterbo	14/10/1977
Marone	Lgt. C.S. Dott.	Angelo Michele	Potenza	13/09/1970
Marongiu	Sig.	Pietro	Seneghe	04/01/1956
Marrocco	Sig.	Marco	Roma	26/04/1983
Marseglia	Sig.	Carlo	Ostuni	09/06/1946
Martano	Lgt.	Damiano Adriano	Nardo'	18/08/1973
Martano Marcacci	Dott.	Cristiano	San Marcello Pistoiese	21/07/1971
Martinelli	Mar. Magg. Dott.	Simone	Carrara	03/02/1978
Martinelli	Sig.ra	Francesca	Matera	10/08/1975
Martini	Dott.	Giuliano	Vo	30/06/1957
Martino	Dott.ssa	Maria Carola	Cassano d'Adda	24/01/1961
Martino	Lgt. C.S.	Michele	Matera	16/10/1968
Martire	Sig.	Ruggiero	Barletta	25/07/1965
Marturano	Mar. Magg. Dott.	Giuseppe	Palmi	30/08/1974
Marzano	Sig.ra	Costantina	Biccari	11/09/1959
Masini	Geom.	Franco	Palmanova	04/01/1955
Massa	Sig.	Domenico	Sciolze	10/10/1944
Massironi	Arch.	Romualdo	Rovagnate	16/08/1952
Mastalli	Rag.	Pierfranco	Gravedona	29/09/1935
Mastrandrea	Sig.	Vito	Palo del Colle	04/04/1936
Mastrobuono	Primo Lgt.Dott.	Giuseppe	Catania	06/03/1970
Mastrocola	Sig.	Agostino	Loro Piceno	04/12/1931
Matarese	Lgt.	Gianluca	Castellammare di Stabia	21/01/1975
Matarrese	Brig. Capo	Domenico	Martina Franca	03/07/1975
Mazzarelli	Lgt. C.S. Dott.	Francesco	San Ferdinando di Puglia	16/06/1969
Mazzei	Ten. Col.Dott.	Vincenzo	Vibo Valentia	29/07/1976
Mazzini	Sig.	Attilio	Massa Lombarda	09/09/1947
Mazzoccoli	Sig.	Innocenzo	Montescaglioso	26/11/1961
Mazzoleni	Sig.	Luca	Roma	05/09/1963



Mazzoni	Sig.	Paolo	Roma	21/06/1963
Medoro	Maestro	Loris	Chieti	23/04/1959
Melandri	Mar. Capo	Nicola	Ferrara	04/12/1969
Mele	Dott.ssa	Immacolata	Montalbano Jonico	25/08/1956
Melillo	Dott.	Pasquale	Salerno	20/04/1954
Melzani	Sig.	Gianfranco	Toscolano-Maderno	04/01/1949
Meneghini	Dott.ssa	Maria	Venezia	21/11/1957
Mengoli	Dott.ssa	Roberta	Bologna	05/05/1956
Menna	Prof. Avv.	Mariano	Marigliano	14/05/1961
Mennuti	Sig.	Antonio	Montemilone	22/02/1963
Merenda	Sig.	Stefano	Sannicola	06/01/1983
Merola	Primo Graduato	Antonio	Santa Maria Capua Vetere	03/02/1986
Metauro	Dott.	Antonio	Foggia	11/08/1966
Micciche'	Primo Lgt.Dott.	Salvatore	Caltanissetta	13/12/1970
Miccoli	Dott.ssa	Adriana	Otranto	10/08/1958
Micelli	Lgt. C.S. Dott.	Pietro	Taranto	30/07/1966
Michielon	Dott.	Guido	Venezia	06/07/1962
Migliore	Sig.	Giuseppe	Acquaviva Platani	26/11/1949
Mignatti	Rag.	Daniele	Bologna	15/09/1973
Mignogna	Sig.ra	Katia	Tolmezzo	23/07/1974
Milanese	Dott.	Salvatore	Palma di Montechiaro	13/09/1972
Milazzo	Sig.ra	Giuseppa Rita	Caltanissetta	13/04/1965
Milia	Sig.	Salvatore	Favara	03/05/1962
Mimmi	Sig.	Luigi	Catanzaro	17/11/1961
Mocci	Mar. Capo Dott.	Antonio	San Gavino Monreale	07/02/1973
Modolo	Sig.ra	Patrizia	Santa Lucia di Piave	10/11/1956
Moggi	Dott.	Paolo	Frosinone	14/11/1961
Molin Pradel	Sig.ra	Silvana	Forno di Zoldo	29/07/1939
Monfreda	Ing.	Stanislao	Teano	19/07/1979
Monita	Dott.	Giuseppe	Cosenza	08/06/1973
Montagnaro	Lgt. C.S.	Adolfo	Castellammare di Stabia	17/09/1972
Montanari	Sig.	Cesare	Alfonsine	11/07/1946
Montefusco	Ten. Col.Dott.	Diego	Roma	06/11/1974
Morea	Sig.	Renato	Verbania	12/11/1960
Morelli	Dott.	Francesco	Napoli	06/08/1988
Morello	Dott.ssa	Michela	Torino	05/09/1975
Moro	Sig.ra	Daniela	Zofingen	20/07/1963
Morrone	Lgt. Dott.	Renato	Cosenza	03/04/1971
Moschini	Sig.	Maurizio	Macerata	26/05/1961
Mossenta	Magg. Dott.	Ottavia	San Miniato	29/09/1988
Motta	Dott.	Claudio	Moncalieri	01/11/1981
Mramor	Sig.	Gualtiero	Gorizia	29/12/1956
Mucci	V. Brig.Dott.	Mirko	Atessa	18/01/1985
Mugo	Lgt.	Gianluigi	Lecce	05/08/1975
Munerato	Sig.	Gabriele	Vicenza	13/08/1966
Muni	Dott.	Alfredo	San Pancrazio Salentino	15/12/1961



Mussner	Dott.	Manfred	Bolzano	09/08/1973
Musso	Dott.	Antonino	Erice	04/04/1982
Napoletano	Dott.	Andrea	Roma	05/01/1978
Napoli	Dott.	Stefano	Roma	20/08/1961
Nappi	Vice Brig.	Gennaro	Nola	18/09/1974
Narcisi	Dott.	Paolo	Pinerolo	01/05/1963
Negri	Dott.ssa	Silvia	Roma	14/02/1959
Negrogno	Dott.	Salvatore	Trani	07/07/1968
Nicastro	Lgt. C.S.	Giacomo	Caltagirone	02/10/1966
Nicoletti	Mar. Ord.	Renè	Leonberg	18/01/1974
Nicolini	Sig.	Pier Giovanni	Massa	07/07/1951
Nicosia	Dott.	Calogero	Caltanissetta	16/07/1963
Nicosia	Dott.ssa	Silvana	Messina	24/08/1959
Nitti	Sig.	Cosimo	Brindisi	05/08/1945
Nobili	Sig.	Giancarlo	Poggiridenti	28/09/1946
Nosella	Sig.	Umberto	Gruaro	08/10/1954
Novelli	Sig.	Savino	Orta Nova	14/06/1988
Nugnes	Sig.	Giuseppe	Trani	23/01/1964
Nunno	Sig.	Vincenzo	Bovino	31/01/1959
Nutta	Sig.	Andrea	Palmanova	28/10/1964
Oddone	Sig.	Massimo	Roma	28/03/1954
Oldani	Sig.	Renzo	Varese	04/04/1955
Olivieri	Sig.	Lorenzo Nicola Claudio	La Tronche	28/11/1961
Olivieri	Sig.	Mauro	Arquata Scrivia	12/11/1960
Onorato	App. Sc. Q.S.	Raffaele	Parete	23/09/1968
Orlanducci	Magg. Dott.	Roberto	Bari	07/06/1973
Orsi	Sig.ra	Simona	Matera	05/10/1977
Ottaviani	Ten.	Gianni	Matelica	13/02/1969
Paccagnan	Sig.	Italo	Spresiano	02/03/1958
Pacchioni	Ing.	Giorgio	Pavullo nel Frignano	27/07/1936
Pagani	Avv.	Ignazio	Novara	28/04/1963
Pagani	Dott.	Mauro	Mantova	20/01/1964
Pagani	Sig.	Gianfranco	Vimercate	27/08/1933
Pagliaro	Sig.	Alessandro	Maddaloni	07/11/1961
Pala	App. Sc. Q.S.	Giuseppe	Remscheid	12/09/1971
Pallonari	Sig.	Giancarlo	Sezze	25/03/1972
Palmigiano	Geom.	Arturo	Troina	16/11/1969
Palumbo	Dott.ssa	AnnaElisabetta	Napoli	14/06/1961
Palumbo	Mar. Magg. Dott.	Andrea	Locri	15/09/1982
Panattoni	Magg. Dott.	Carlo Felice	Lucca	22/07/1964
Paniconi	Ten. Col.Dott.	Daniele	Roma	04/10/1980
Panti	Avv.	Duccio	Siena	28/01/1961
Parigini	Dott.	Alessandro	Torino	13/12/1970
Parisi	Dott.	Michele	Petralia Sottana	23/08/1974
Parpinel	Dott.	Pierluigi	Udine	27/08/1967
Parrinello	Mar. Magg.	Vito	Marsala	13/01/1970
Pascal	Sig.	Giuliano	Pinerolo	01/08/1971



Pascucci	Vice Brig.	Giuseppe Nicola	Avellino	25/10/1981
Pasquini	Dott.	Massimiliano	Orvieto	15/01/1978
Passarelli	Sig.	Giovanni	Cingoli	16/11/1953
Passaro	Dott.	Domenico	Napoli	22/01/1948
Pastore	Dott.ssa	Laura	Roma	04/08/1973
Paszkowshi	Sig.	Francesco	Milano	07/05/1963
Patacchia	Sig.ra	Mariangela	Narni	23/12/1974
Pazzi	Sig.	Sandro	Fermo	06/08/1949
Pederzoli	Sig.	Ermanno	Chiari	27/03/1956
Pellegrino	Prof.ssa	Ornella	Salerno	15/09/1962
Pendinelli	Dott.ssa	Adriana	Lecce	23/11/1938
Pepe	Sig.ra	Daniela	Teramo	21/08/1966
Pepe	Sig.ra	Sofia	Teramo	06/10/1970
Perathoner	Dott.	Franz	Santa Cristina Valgardena	16/04/1946
Peresson	Ing.	Andrea	Motta di Livenza	26/09/1974
Peri	Sig.	Marco	Fontevivo	17/07/1961
Perini	Dott.	Giorgio	Ala	07/10/1974
Peroni	Primo Lgt.	Fabio	Udine	15/02/1968
Pescari	Sig.	Renato	Citta' di Castello	31/10/1950
Pescopagano	Mar. Capo Dott.	Fabio	Roma	13/03/1977
Pessina	Lgt. C.S. Dott.	Gian Luigi	Genova	09/11/1968
Petri	Dott.ssa	Alessandra	Roma	18/03/1970
Petrone	Sig.	Salvatore	Campobasso	13/03/1961
Petruccelli	Dott.	Walter	Roma	16/03/1967
Petteruti	Dott.	Antonio	Roma	21/09/1975
Pezzoni	Dott.	Massimo	Urago d'Oglio	04/11/1959
Piazza	Magg.	Emiliano	Roma	10/11/1978
Piazzoli	Prof.	Alberto	Bologna	19/10/1939
Picchetti	Dott.	Claudio Giuseppe	San Candido	06/07/1959
Picone	Dott.	Corrado	Taormina	23/11/1975
Pinelli	Sig.ra	Nicolina	Isernia	24/02/1973
Pinto	Lgt. C.S.	Pasquale	Salerno	07/03/1975
Pinton	Don	Daniele	Giussano	06/07/1973
Pioli	Dott.	Marco	Castelnuovo di Garfagnana	08/10/1974
Piras	Sig.	Antonello	Riola Sardo	11/09/1957
Pirisi	Sig.	Tonino	Uri	04/08/1964
Pisani	Sig.ra	Maria Gaetana	Francavilla in Sinni	04/09/1962
Piscicelli	Ten. Col.Dott.	Nicola	Vasto	23/04/1970
Piscitelli	Mar. Capo	Alessandro	Baruta	15/11/1978
Pistollato	Rag.	Lorenzo	Mogliano Veneto	10/12/1951
Pitocco	Col. Dott.	Angelo	Teano	06/06/1977
Pizzarelli	Vice Brig.	Domenico	Putignano	14/04/1984
Pizzi	Dott.	Federico	Milano	05/12/1987
Plozner	Sig.ra	Velia	Paluzza	31/10/1958
Podda	App. Sc. Q.S.	Antonio	Jerzu	26/06/1969
Poddigue	Dott.ssa	Michela	La Spezia	12/10/1967




Polacchini	Sig.	Massimo	Bologna	26/06/1965
Poli	Don	Francesco	Sarnico	22/09/1961
Pontiroli Gobbi	Prof.ssa	Laura	Roma	04/04/1950
Porciani	Mar. Ord. Dott.	Danilo	La Spezia	02/08/1966
Porfidia	Brig. Capo Q.S.	Michele	Caserta	01/01/1975
Porzio	Lgt.	Andrea	Castellammare di Stabia	13/05/1967
Preziosa	Cap. di Freg. Dott.ssa	Francesca	Trani	07/08/1981
Prisco	Magg.	Giovanni	Roma	05/07/1978
Prontera	App. Sc. Q.S. Dott.	Giovanni	Tricase	17/03/1977
Protasi	Sig.	Corrado	Noto	13/04/1988
Pucci	Sig.	Andrea	Massa	05/12/1946
Puerini	Prof.	Mario	Senigallia	30/06/1957
Pugliese	Sig.	Francesco	Alessandria	29/05/1963
Pupo	Ten. Col.	Massimo	Rho	22/08/1976
Putzolu	Sig.	Livio	Serramanna	11/03/1949
Quaglia	Dott.	Stefano	Verona	29/04/1956
Quarta	Ten. Col.Dott.	Antonio	Torino	29/12/1969
Quatrini	Ten. Col.Dott.	Federico	Viterbo	17/05/1970
Quattoni	Sig.	Ginaldo	San Martino di Lupari	13/02/1942
Querin	Sig.	Giuseppe	Oderzo	15/02/1952
Racioppi	Prof.	Giuseppe	Lagonegro	07/09/1945
Raciti	Ten. Col.	Ezio Orazio	Catania	20/06/1968
Radesco	Col. Dott.	Gian Luigi	Alba	14/11/1973
Rattalino	Sig.	Dario Valter	Cuneo	03/01/1953
Raucci	Dott.	Tiberio	Marcianise	21/11/1959
Ravagnan	Lgt. C.S.	Roberto	Castelfranco Veneto	27/07/1967
Rebechesu	Col. Dott.	Stefano Giovanni Salvatore	Ozieri	16/10/1970
Redaelli	Sig.	Francesco	Barzago	23/02/1953
Reggente	Mar. Capo Dott.ssa	Lucianna	Andria	11/10/1982
Rendine	Dott.	Roberto	Frosinone	08/04/1984
Renzi	Dott.	Gianfilippo	San Benedetto del Tronto	24/07/1959
Restivo	Dott.	Giuseppe	Sciaccia	15/08/1986
Restuccia	Ing.	Mario	Caltanissetta	18/04/1971
Ricci	Geom.	Rinaldo Emanuele	Gioia Tauro	26/05/1977
Ricci	Sig.	Carlo	Villafranca in Lunigiana	29/12/1964
Riccio	Cap. Dott.	Andrea	Isernia	24/04/1989
Rigliaco	Serg. Magg. A.	Vincenzo	Casaluce	30/11/1978
Rimbotti	Ing.	Pier Francesco	Napoli	07/10/1960
Rinaldi	Dott.	Raffaele	Broni	30/06/1977
Rinaldi	Mar. Magg. Dott.	Mauro	Campobasso	06/03/1978
Ripamonti	Dott.ssa	Lorenza	Viterbo	06/09/1963
Ritoli	Mar.	Vitantonio	Conversano	31/07/1970
Riva	Ten. Col.Dott.	Daniele	Piombino	04/04/1970
Rocuzzo	Dott.	Paolo	Monterosso Almo	07/03/1950



Roma	Sig.	Mirco	Motta di Livenza	27/02/1975
Romagnoli	Sig.	Daniele	Civitanova Marche	08/09/1982
Romano	Dott.	Angelo	Sant'Agata de' Goti	05/10/1984
Rosa	Sig.	Ubaldo	Pignola	25/04/1956
Rosselli	Sig.	Luigi	Parma	08/05/1966
Rossi	Sig.	Stefano	Rimini	29/01/1976
Rossini	Dott.	Silvano	Salsomaggiore Terme	09/09/1958
Rota	Sig.	Luca Alessandro	Bergamo	21/04/1966
Rotolo	Cap. di Freg. Dott.	Stefano	Bari	26/01/1981
Rubino	Sig.	Antonio	Napoli	11/10/1960
Rucci	Sig.	Raffaele	Roma	17/10/1961
Ruffinotti	Avv.	Matteo	Alessandria	03/05/1981
Ruggiu	Ten. Col.Dott.	Giovanni	Roma	12/01/1977
Rugiu	Dott.	Carlo	Torino	12/03/1955
Russo	App. Sc. Q.S. Dott.	Davide	Wuppertal	23/02/1977
Russo	Dott.	Vincenzo	Jersey City	19/12/1956
Russo	Dott.ssa	Annamaria Germana Sofia	Rivoli	17/09/1970
Russo	Sig.	Vincenzo	Cerignola	26/01/1938
Russo	Ten. Col.Dott.	Mariano	Trentola Ducenta	09/10/1966
Sacco	Ten. Col.Dott.	Francescopaolo	Torremaggiore	25/04/1966
Sacristanti	Ing.	Carlo	Breno	01/11/1978
Saitta	Dott.	Gianluca	Roma	24/08/1984
Sala	Sig.	Mario	Darfo Boario Terme	16/07/1959
Salerno	Brig. Capo Q.S.	Alessandro	Roma	29/04/1973
Salsano	Lgt. C.S. Dott.	Luigi	Cava de' Tirreni	17/07/1968
Salvaggio	Primo Lgt.	Stefano	Roma	26/01/1974
Salvini	Sig.	Roberto	Arezzo	17/08/1957
Salvo	Lgt. C.S. Dott.	Cesare	Palermo	10/03/1972
Sambataro	Sig.	Salvatore	Catania	21/08/1964
Sammartano	Dott.	Riccardo Pier Antonio	Alessandria	22/06/1968
Santi	Primo Lgt.	Giovanni	Viterbo	15/06/1973
Santini	Cap. Dott.	Alessandro	Viterbo	28/02/1980
Santone	Col. Dott.	Salvatore	Campobasso	01/09/1968
Sanzo	Dott.	Raffaele	Agrigento	18/07/1944
Saracino	Lgt. C.S. Dott.	Antonio Carmine	Brindisi	16/07/1973
Sardo	App.Sc.	Salvatore	Erice	28/11/1980
Sartorato	Sig.ra	Dania	Treviso	24/09/1973
Satriano	Sig.	Silvano	Asti	09/05/1959
Saviano	Ten. Col.Dott.	Alfredo	Caserta	07/12/1975
Savini	Prof.	Marcello	Bagnacavallo	11/02/1935
Savini	Sig.	Giuseppe	Teramo	12/08/1948
Savino	Vice Brig.	Carlo	Sapri	05/11/1981
Savio	Sig.	Loris	Saonara	07/08/1963
Scaffidi	Brig. Capo	Calogero	Savona	20/08/1965
Scagliusi	Brig. Capo Q.S. Dott.	Vito	Polignano a Mare	16/06/1969
Scalella	Dott.	Massimo	Firenze	06/09/1962
Scancarello	Sig.	Davide	Caltanissetta	15/11/1974



Scarano	Mar. Capo Dott.	Domenico	Napoli	14/04/1976
Scarazzai	Sig.ra	Nicoletta	Villafranca di Verona	04/12/1960
Scarpati	Lgt.	Salvatore	Portici	06/03/1963
Scatena	Sig.	Americo	Roma	22/02/1970
Schettini	Lgt. C.S.	Severino	Taranto	05/07/1969
Schivari	Dott.ssa	Monika	Bolzano	15/10/1975
Scolart	Magg. Dott.ssa	Barbara	Pescara	11/09/1970
Scorrano	Sig.	Paolo	Brindisi	19/06/1971
Scriva	Dott.	Salvatore Antonino	Taurianova	24/11/1959
Selenati	Sig.	Rodolfo	Sutrio	17/05/1956
Selmi	Sig.ra	Liliana	Tripoli	21/03/1950
Selmo	Dott.	Marco	Magenta	24/10/1969
Semolic	Prof.	Livio	Gorizia	02/01/1961
Serilli	Sig.	Antonio	Rieti	06/10/1949
Serra	Dott.ssa	Franca	Calosso	25/06/1957
Severgnini	Dott.	Paolo	Varese	23/12/1964
Siccardi	Sig.	Giorgio	Finale Ligure	06/06/1954
Sidoli	Dott.	Ezio Maria	Termini Imerese	25/11/1957
Siena	Sig.ra	Anastasia	Soriano nel Cimino	17/04/1977
Silvi	Sig.	Giovanni	Appignano	24/06/1953
Simionato	Sig.ra	Sara	Treviso	21/04/1980
Simone	Mar. Magg. Dott.	Walter	Capua	11/02/1978
Sinconi	Ten. Col.Dott.	Pierpaolo	Trieste	17/09/1979
Sodoso	Lgt.	Umberto	Bari	13/04/1970
Soldi	Ing.	Cesare	Cremona	20/12/1973
Soldi	Prof.	Fabio Michele	Foggia	30/11/1971
Soranzo	Sig.	Sergio	Padova	16/10/1945
Sori	Dott.ssa	Stefania	Roma	21/04/1963
Soriano	Magg. Dott.	Ermanno	Caserta	07/04/1988
Sorrentino	App. Sc. Q.S. Dott.	Giuseppe	Catanzaro	13/09/1973
Spagnol	Sig.	Massimiliano	Treviso	25/10/1977
Spiritigliozzi	Dott.	Piero	Caserta	27/08/1970
Spirito	Lgt.	Massimiliano	Napoli	06/02/1970
Spolaor	Avv.	Antonella Anna	Tripoli	28/07/1966
Spricigo	Sig.	Adamo	Carbonera	24/01/1932
Stavale	Dott.	Antonio	Bisignano	26/01/1966
Stefanelli	Sig.	Carlo	Scorrano	02/01/1946
Storti	Sig.	Emanuele	Todi	27/04/1954
Strangis	Sig.	Francesco	Lamezia Terme	05/11/1984
Strianese	Cap. Dott.	Luigi	Napoli	27/02/1976
Suma	Ten. Col.Dott.	Sergio Fausto Fabrizio	Brindisi	27/03/1973
Tagliente	App. Sc. Q.S.	Fabio	Pieve di Cadore	13/03/1975
Tagliente	Dott.	Mirko Cosimo	Massafra	24/04/1977
Talone	App.Sc.	Cristina	Valmontone	15/09/1979
Talucci	App. Sc. Q.S.	Antonio	Venosa	18/09/1969
Tancredi	Lgt.	Gabriele	Roma	01/06/1974
Tanda	Dott.ssa	Saturnina	Benetutti	31/05/1945



Tanese	Dott.	Angelo	San Benedetto del Tronto	21/07/1966
Tangredi	Avv.Dott.	Stefano	Benevento	09/04/1979
Tanteri	Dott.	Matteo	Pistoia	30/07/1982
Tarantola	Ing.	Bruno	Pescara	03/05/1960
Tartaglione	Lgt. C.S. Dott.	Catello	Castellammare di Stabia	21/10/1970
Tavella	Sig.	Luigi Giuseppe	Busalla	28/08/1965
Tempesta	Sig.	Francesco	Taranto	15/01/1960
Tessarollo	Geom.	Giovanni	Bassano del Grappa	17/09/1961
Testa	Sig.	Angelo	Pozzuoli	13/08/1968
Teti	Sig.	Giovanni	Rivoli	12/07/1963
Tiberti	Primo Lgt.	Giuseppe	Tivoli	28/08/1970
Tierno	Lgt. C.S. Dott.	Francesco	Sant'Angelo a Fasanella	14/02/1971
Todeschini	Sig.	Antonio	Luino	17/07/1937
Todini	Dott.	Maurizio	Vetralla	11/03/1978
Toffanin	Sig.	Roberto	Padova	08/06/1964
Tomassetti	Dott.	Augusto	Roma	07/06/1976
Tommasi	Sig.	Massimo Antonio	Squinzano	30/09/1971
Torchio	Sig.	Alessandro	Pavia	22/07/1961
Tornese	Lgt. C.S. Dott.	Gianni	Latina	08/10/1977
Torri	Sig.	Giancarlo	Ardenno	28/06/1942
Torrusio	Dott.ssa	Paola	Roma	26/04/1963
Toschi	Avv.	Gianfranco	Roma	19/06/1970
Traina	Sig.	Luciano	Palermo	30/03/1954
Trematerra	Sig.	Claudio	Mugnano di Napoli	18/06/1972
Trevisan	Sig.	Gianpietro	Bolzano	16/06/1966
Trezza	Serg.	Davide	Acerra	12/10/1980
Trina	Sig.	Pierluigi	Magliano Sabina	10/07/1971
Tripoli	Dott.ssa	Maria Paola	Torino	27/05/1946
Troccoli	App. Sc. Q.S.	Francesco	Grumo Appula	28/03/1973
Tucci	Sig.ra	Antonia	Campobasso	18/01/1932
Tufonic	Sig.ra	Mirica	Laznica	26/06/1980
Ugone	Sig.	Roberto	Vicenza	17/08/1979
Urdanch	Prof.ssa	Barbara	Torino	13/03/1973
Urso	Col. Dott.	Lorenzo	Latisana	31/01/1976
Vachino	Arch.	Giovanni	Trivero	28/06/1947
Valditerra	Sig.ra	Laura	Novi Ligure	04/03/1957
Valenti	Sig.	Massimo	Tione di Trento	13/05/1963
Valenti	Sig.ra	Marina	Fabriano	24/04/1961
Valentini	Mar. Capo	Mirko	Rieti	02/04/1984
Valentini	Sig.	Virgilio	Albiano	12/02/1945
Valentino	Col. Dott.	Antonio	Napoli	06/05/1976
Vallar	Sig.	Fabrizio Vincenzo	Draveil	07/02/1967
Vannelli	Mar. Magg.	Massimiliano	Lanciano	01/05/1974
Vantaggi	Vice Brig.	Iarno	Cagli	04/01/1973
Varriale	Dott.ssa	Anna	Napoli	27/02/1955
Varricchio	Geom.	Giuseppe	Crevalcore	26/11/1954



Vaudo	Prof.	Pasquale	Gaeta	06/10/1951
Vella	App.Sc.	Saverio	Enna	08/04/1982
Ventresca	Mar. Magg.	Fausto	Sulmona	12/06/1976
Ventura	Lgt. Dott.	Angelo Alessandro	Catania	12/10/1975
Venturella	Dott.ssa	Elvira	Aosta	16/01/1953
Veropalumbo	Sig.	Aniello	Pompei	07/10/1967
Vescovi	Sig.	Cesare	Zoppola	18/02/1950
Vettore	Lgt.	Mirko	Padova	27/01/1971
Viano	Sig.	Giacomo Giorgio	Cairo Montenotte	17/06/1943
Viccaro	Mar. Aiut.Dott.	Guido	Minturno	05/08/1977
Vigilante	Avv.	Maria Pia	Peschici	17/08/1956
Villi	Sig.	Bruno	Meldola	22/08/1941
Villi	Sig.ra	Maria Grazia	Trieste	15/03/1939
Virtuani	Sig.	Simone	Lodi	12/02/1975
Visentin	Sig.	Maurizio	Pressana	16/07/1955
Vitali	Dott.	Mario	Porto San Giorgio	08/09/1978
Vitelli	Serg. Magg.	Josè	Atessa	05/10/1983
Vitiello	Dott.	Antonio	Torre del Greco	31/08/1984
Volta	Sig.ra	Raffaella	Casale Monferrato	29/04/1971
Zaccaria	Mar. Magg. Dott.	Antonio	Torino	12/02/1975
Zaccheo	Dott.	Francesco	Latina	18/12/1955
Zagarese	Avv.	Ettore Francesco	Rossano	20/11/1963
Zamprogno	Sig.	Bruno	Montebelluna	06/01/1925
Zanchetta	Sig.	Ivano	Rovolon	20/01/1943
Zanghi'	Cap. Dott.	Roberto	Messina	04/05/1973
Zanutto	App. Sc. Q.S.	Roberto	Winterthur	05/04/1970
Zappia	Dott.	Marcello	Messina	07/08/1967
Zeccardo	Lgt. C.S. Dott.	Luigi	Avellino	07/01/1972
Zecchini	Sig.	Emilio	Novara	10/05/1942
Zoccarato	Sig.	Luigino	Villafranca Padovana	23/07/1956
Zonno	Dott.	Vincenzo	Treviso	30/08/1979
Zoppi	Arch.	Maria Concetta	Massa	14/05/1946
Zorzut	Ten. Col.Dott.	Riccardo	Gorizia	18/06/1980
Zuzolo	Sig.	Giuseppe	San Giorgio del Sannio	01/02/1956



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ART.7 - D.P.R. 31 ottobre 1952

Con decreti in data 02 Giugno 2025

<i>Ufficiale</i>				
Beltrame	Prof.	John Francis	Adelaide	01/06/1961
Silpa-Archa	Dott.	Varawut	Bangkok	11/07/1973
<i>Cavaliere</i>				
Craft	Sig.	Greig	Lawton, Oklahoma	24/11/1950
Hashimoto	Sig.	Kazuhiro	Namporo	23/06/1955
Lahlou	Dott.	Hicham	Rabat	06/02/1973
Maciel De Castro Feijó	Sig.	Antonio Maria	Viana Do Castelo	13/09/1952
Mehta	Dott.	Yogesh	Bombay, Maharashtra	24/09/1959
Miyanaga	Sig.	Shunichi	Fukuoka	27/04/1948
Seifert	Sig.ra	Juliane	Kiel	16/01/1978
Terlato	Dott.	William Anthony	Chicago	16/02/1959

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

<i>Commendatore</i>				
Franzin	Sig.	Mariano	Cessalto	23/09/1952
Müller	Sig.	Marco	Roma	07/06/1953
<i>Ufficiale</i>				
Milesi	Suor	Rosita	Farroupilha	20/01/1945
Roberti	Sig.	Gian Carlo	Rosignano Marittimo	07/07/1946
<i>Cavaliere</i>				
Borri	Sig.	Bernardino	Bra	20/04/1979
Damone	Sig.	Domingo Roberto	Quilmes	13/03/1962
Gualandris	Sig.	Stefano	Milano	22/03/1978
Leporace	Sig.ra	Franceschina	Altomonte	15/01/1948
Panella	Sig.	Lauro	Castelpoto	22/09/1970



MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

<i>Commendatore</i>				
Notaro	Dott.Ing.	Francesco	Lamezia Terme	14/10/1966
<i>Cavaliere</i>				
Boaria	Sig.	Francesco	Vicenza	04/05/1964
Cardinaletti	Sig.	Gianluca	Roma	22/04/1972
Giansanti	Dott.	Ulderico	Velletri	16/04/1972
Ioculano	Sig.	Umberto	Roma	04/09/1970
Meschini	Sig.	Fabrizio	Roma	30/09/1979
Monopoli	Dott.Ing.	Gianfrancesco	Roma	23/11/1970
Montigiani	Sig.ra	Paola	Canino	25/03/1964
Nazzarro	Sig.	Giuseppe	Avezzano	23/08/1975
Petrosino	Sig.	Carmine	Vietri sul Mare	20/04/1967
Salerno	Sig.ra	Sandra	Roma	21/07/1961
Tudico	Sig.	Edoardo	Roma	01/08/1967

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

<i>Ufficiale</i>				
Piramide	Dott.	Mario	Caltagirone	02/01/1965
<i>Cavaliere</i>				
Carloni	Sig.	Sergio	Soriano nel Cimino	11/07/1970
Covelli	Dott.ssa	Maria Carla	Roma	15/04/1966
Dal Col	Sig.	Massimiliano	Roma	01/09/1972
Messina	Dott.ssa	Federica	Reggio di Calabria	12/01/1974
Temperini	Sig.	Fabrizio	Roma	11/04/1964

MINISTERO DELLA DIFESA

ART.7 - D.P.R. 31 ottobre 1952

Con decreti in data 02 Giugno 2025

<i>Cavaliere</i>				
Agostini	Primo Lgt.	Marcello	Roma	26/07/1964



Gorrasi	Brig. Gen.	Cosmo Giuseppe	Roccadaspide	26/01/1965
---------	------------	----------------	--------------	------------

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

Grande Ufficiale

Angelotti	Gen. C.A.	Vasco	Viterbo	22/09/1963
Cont	Gen. S.A.	Stefano	Trento	03/09/1963
Galletta	Gen. C.A.	Riccardo	Firenze	18/03/1962

Commendatore

Balducci	Sig.	Domenico	Corato	18/02/1948
Cantoni	Gen. D.	Ugo	Piacenza	31/05/1966
Cazzaniga	Gen. S.A.	Achille	Monza	09/08/1966
Dondolini Poli	Amm. Isp.Capo	Antonio	Grosseto	23/05/1960
Oresta	Gen. D.	Pietro	Milano	08/02/1964
Persichini	Col.	Andrea	Roma	23/04/1965
Pisciotta	Gen. D.	Bruno	Udine	07/03/1969

Ufficiale

Avaltroni	Sig.	Alfio	Belvedere Ostrense	09/01/1961
Capasso	Gen. D.A.	Luca	Napoli	07/03/1969
Catino	Contramm.	Antonio	Toritto	24/10/1962
Covetti	Gen. B.	Raffaele	Frattamaggiore	27/02/1969
De Luca	Col.	Domenico	Catania	31/08/1967
Di Serio	Sig.	Oreste	Taranto	09/08/1964
Follari	Lgt. C.S.	Dario	Roma	16/08/1965
Franciosa	Col.	Paolo	Napoli	30/04/1966
Ippoliti	Gen. D.A.	Luciano	Roma	05/05/1971
Lunardo	Gen. B.	Claudio	Udine	18/02/1968
Melcarne	Brig. Capo	Roberto	Gagliano del Capo	02/11/1973
Montanaro	Amm. di Sq.	Vincenzo	Taranto	25/04/1967
Mostacchi	Gen. D.	Antonio Danilo	Foggia	14/07/1960
Parmiggiaini	Gen. B.	Giovanni	Novellara	07/07/1966
Petroni	Magg. Gen.	Tommaso	Canosa di Puglia	14/10/1962
Santeramo	Col.	Marco	Brindisi	15/09/1970
Skof	Sig.	Josè Juan	Buenos Aires	19/03/1942

Cavaliere

Allegretti	Lgt. C.S.	Gioacchino	Ortona	28/01/1966
Ambrosetti	App. Sc. Q.S.	Alessandro	Alatri	17/03/1975
Amico	Lgt. C.S.	Roberto	Maglie	12/10/1966
Amodio	Gen. B.	Giuseppe	Santa Maria Capua Vetere	07/01/1973
Anti	Sottocapo Sc.	Marika	Grottaglie	03/10/1985
Arcidiacono Mastio	Lgt. C.S.	Salvatore	Messina	06/11/1965



Aucelli	Primo Lgt.	Ciro	Napoli	29/11/1967
Baldassarre	Col.	Domenico	San Pietro Vernotico	30/04/1976
Bisanti	Gen. B.	Giampiero	Cham	07/08/1973
Brafa Musicoro	Gen. B.	Giovanni	Modica	25/03/1970
Bramati	Col.	Luigi	Roma	02/05/1975
Buldirni	Cap. di Vasc.	Gianandrea	Roma	12/12/1965
Calabrò	Ten. Col.	Antonio	Catania	25/08/1969
Cangiano	App. Sc. Q.S.	Giuseppe	Caserta	06/08/1982
Carbone	Dott.ssa	Maria	Napoli	28/08/1960
Caruso	Lgt. C.S.	Angelo	Catania	04/02/1965
Casertano	Primo Lgt.	Salvatore	Waldkirch	06/05/1968
Castellaneta	Cap. di Vasc.	Roberto	Limbiate	22/02/1973
Castelnuovo	Gen. B.A.	Stefano	Erba	01/01/1974
Cazzaniga	Sig.	Fabio Renzo	Milano	28/11/1951
Cecchini	Sig.	Stefano	San Gimignano	04/07/1965
Cenci	Lgt. C.S.	Roberto	Palestrina	23/03/1965
Cialone	Lgt. C.S.	Mauro	Pescara	16/11/1965
Cioffi	Dott.ssa	Caterina	Vico Equense	08/03/1964
Cirillo	Ten. Col.	Paolo	Oristano	22/10/1979
Ciuffreda	Primo Lgt.	Michele	San Giovanni Rotondo	22/11/1971
Colacicco	Col.	Donato Massimo	Gioia del Colle	21/04/1970
Colazzo	Cap. di Vasc.	Eugenio	Corigliano d'Otranto	15/12/1969
Corda	Primo Lgt.	Antonio	Aidomaggiore	24/11/1965
Corpetti	Lgt. C.S.	Giustino	Tornimparte	25/03/1966
Corso	Primo Lgt.	Francesco	Roma	30/01/1972
Corvi	Primo Lgt.	Andrea	Firenze	01/12/1967
Cosenza	Ten. Col.	Palcido	Taranto	17/07/1967
Costanzo	Primo Lgt.	Luigi	Napoli	12/01/1972
Crinò	Col.	Eugenio	Bari	20/12/1965
Crispino	Serg. Magg.	Rocco	Napoli	13/02/1980
Croce	Lgt. C.S.	Pio	Nocera Inferiore	31/01/1968
D'Acquisto	Magg.	Valentina	Modica	11/06/1974
D'Ambrosio	Ten. Col.	Giuliana	Udine	22/02/1975
Da Rin Pagneto	Col.	Mario	Auronzo di Cadore	28/10/1971
De Blasi	Primo Lgt.	Antimo	San Donato di Lecce	12/09/1969
De Giorgio	Sig.ra	Maria	Taranto	24/05/1961
De Lillo	Ten. Col.	Marco	L'Aquila	21/08/1969
Demilio	Primo Lgt.	Natale	Taranto	06/07/1969
De Mitri	Col.	Emanuele Piero	Galatina	10/02/1979
Dezani	Sig.	Roberto	Alessandria	22/11/1969
Di Blasio	Col.	Ivo	San Remo	09/03/1975
Dichiara	Sig.	Giuseppe	Augusta	24/06/1968
Di Giosafat	Sig.	Flaviano	Giulianova	27/02/1952
Di Meglio	Lgt. C.S.	Arcangelo	Ischia	18/12/1968
Di Paola	Primo Lgt.	Manuel	Torino	09/11/1969
Di Pietro	Primo Lgt.	Cesare	Augusta	31/01/1973
Fagone	Dott.ssa	Loredana	Palagonia	28/03/1969
Fannini	Dott.	Andrea	Roma	09/11/1970



Ferroni	Cap. di Vasc.	Marco	La Spezia	04/11/1970
Finocchiaro	Magg.	Leonardo	Roma	18/08/1973
Fiorini	Col.	Alessandro	Roma	19/03/1977
Gagliardi	Cap. di Vasc.	Nicola	Giovinazzo	19/05/1966
Gaglione	Ten. Col.	Enzo	Spilimbergo	23/02/1979
Germondani	Sig.	Giorgio	Montecastrilli	05/02/1961
Ghiglierio	Gen. B.	Giacomo	Roma	19/09/1967
Giannico	Ten. Col.	Tommaso	Gioia del Colle	16/09/1968
Giannotta	Cap. di Vasc.	Nicola	Castellana Grotte	22/01/1974
Giardini	Col.	Fabrizio	Civitavecchia	08/04/1968
Giuliani	Primo Lgt.	Vitantonio	Monopoli	01/02/1969
Gravante	Mar. 2^ Cl.	Angelantonio	Marcianise	24/09/1977
Grillo	Col.	Antonio	Rieti	20/09/1973
Incarbone	Col.	Custode	Gela	04/04/1976
Landolfi	Ten. Col.	Angelo	Cagliari	23/06/1974
Le Donne	Lgt. C.S.	Fabio Francesco	Lama dei Peligni	27/02/1966
Leonelli	Sig.ra	Anna	Capua	02/06/1960
Levante	Dott.	Alberto	Roma	29/06/1970
Librizzi	Lgt. C.S.	Domenico	Sant'Agata di Militello	30/08/1966
Lo Conte	Brig. Gen.	Roberto	Foggia	11/01/1969
Lo Faro	Lgt. C.S.	Salvatore	Palermo	23/09/1961
Logli	Col.	Paolo	Pisa	11/12/1963
Loprencipe	Lgt. C.S.	Paolo	Roma	28/05/1966
Lucarella	Capo 2^ Cl.	Cosimo	Taranto	08/11/1973
Luchetti	Cap. di Freg.	Marco	Livorno	07/09/1971
Maccario	Sig.	Giancarlo	Asti	27/02/1962
Maiorello	Gen. B.	Francesco	Torino	08/11/1974
Malavolti	Dott.	Fabio	Firenzuola	27/07/1961
Manca	Sig.	Giuliano	Norbello	27/10/1943
Manno	Lgt. C.S.	Liborio	Mistretta	24/07/1965
Manti	Col.	Mauro	Gioia del Colle	06/08/1977
Manzone	Gen. B.	Marco	Torino	16/10/1973
Mariani	Ten. Col.	Aldo	Roma	10/04/1972
Marilli	Cap. di Vasc.	Giovanni	Taranto	10/04/1972
Marzano	Primo M.llo	Fabrizio	Isernia	22/05/1976
Massa	Col.	Giacomo	Napoli	29/04/1972
Maugeri	Ten. Col.	Mario	Taormina	08/04/1974
Melchiorre	Col.	Filippo	Gioia del Colle	11/06/1975
Mesolella	Ten. Col.	Alfredo	Sessa Aurunca	20/09/1968
Migliaccio	Lgt. C.S.	Giovanni	Glasgow	08/03/1965
Mignone	Col.	Giancarlo	Ceppaloni	07/02/1968
Mirabella	Primo Lgt.	Giuseppe	Catania	13/11/1967
Missana	Primo Lgt.	Dante	Grazzanise	27/12/1964
Moscato	Col.	Maurizio	Taranto	14/08/1970
Mucci	Col.	Alessandro	Torino	29/05/1975
Mummolo	Lgt. C.S.	Vito	Casamassima	30/10/1967
Muto	Primo Lgt.	Salvatore	Codogno	30/11/1968
Nacca	Sig.	Giuseppe	Macerata Campania	17/03/1947



Natalizia	Ten. Col.	Stefano	Roma	31/10/1966
Pacella	Primo Lgt.	Daniele	Roma	15/01/1965
Palo	V. Brig.	Fidelfranco	Salerno	09/08/1966
Parente	Lgt. C.S.	Arturo	Roma	03/02/1966
Parla	M.llo 1 [^] Cl.	Simone	Roma	08/11/1983
Pascale	Col.	Vincenzo	Chiaromonte	29/09/1975
Pasqui	Col.	Carlo	Roma	16/07/1970
Passalacqua	Col.	Claudio Enrico Maria	Catania	12/01/1972
Perilli	M.llo Ord.	Antonio	Vallo della Lucania	24/10/1975
Petracca	Sig.	Giovanni	Catanzaro	08/04/1960
Petrelli	Lgt. C.S.	Vito	Bari	22/03/1966
Petrucci	Lgt. C.S.	Silvio	Colleferro	03/06/1969
Piermaria	Cap. di Vasc.	Daniele	Roma	14/04/1965
Pievani	Ten. Col.	Emiliano	Roma	11/07/1976
Pisino	Primo Lgt.	Marco	Lecce	22/09/1974
Pistoia	Brig.	Alessandro	Soletta	05/02/1974
Porcelli	Serg. Magg.	Amasio	Cassino	20/05/1972
Portopelo	Primo Lgt.	Mauro	Cassino	11/06/1964
Pratelli	Sig.	Daniilo	Milano	09/09/1958
Rauci	Sig.ra	Francesca	Roma	20/04/1969
Ricchiuti	Cap. di Corv.	Marina	Taranto	18/09/1984
Rolando	Dott.	Giorgio	Roma	20/06/1955
Sabelli	Sig.ra	Cristina	Roma	07/07/1969
Sana	Col.	Paolo	Bergamo	18/06/1972
Santamaria	Lgt. C.S.	Carlo	Tortona	24/10/1966
Santoro	Col.	Giorgio	Ventimiglia	06/01/1974
Silvestro	Lgt. C.S.	Giovanni	Messina	24/04/1965
Simeone	Col.	Maurizio	Cassino	26/11/1966
Sommella	Dott.ssa	Immacolata	Napoli	02/01/1973
Spina	Col.	Gianluca	Roma	04/06/1976
Staiano	Cap. di Vasc.	Gianluca	Vico Equense	03/11/1966
Todaro	Sig.	Claudio	Pulsano	25/09/1952
Tortorelli	Sig.	Nicola	Boudues	11/05/1960
Tucci	Primo Lgt.	Eugenio	Napoli	24/05/1968
Valentini	Sig.	Giuseppe	Roma	01/08/1960
Versari	Sig.ra	Silvia	Padova	18/06/1971
Vezzani	Sig.	Alessandro	Correggio	19/06/1955
Viel	Col.	Luigi	Grottaglie	13/06/1968
Zappu	Lgt. C.S.	Nicola	Cagliari	31/03/1968
Zazzaro	Lgt. C.S.	Sabatino	Cagliari	06/08/1965
Zito	Sig.	Giovanni	Palermo	16/02/1961
Zoglio	Primo Lgt.	Gerardo	Vairano Patenora	25/05/1965
Zorzi	Brig. Gen.	Raffaele	Napoli	28/09/1967



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

Grande Ufficiale

Pomponi	Gen. D.	Virgilio	Casale Monferrato	01/06/1965
---------	---------	----------	-------------------	------------

Commendatore


Altiero	Gen. B.	Nicola	Casagiove	23/06/1968
Chiarenza	Ten. Col.	Alfio Sebastiano	Acireale	22/02/1968
Le Donne	Dott.	Fabio	Roma	07/10/1964
Sannino	V. Brig.Dott.	Pasquale	Torre del Greco	15/09/1977
Vitale	Lgt. C.S.	Federico	Roma	19/04/1971

Ufficiale

Barbati	Mar.	Antonio Aniello	Nola	23/04/1976
D'Atino	Mar.	Lucio	Priverno	04/08/1984
Di Bacco	Magg.	Maria Antonietta Silvia	Sulmona	08/05/1980
Labianca	Col.	Benedetto	Barletta	07/04/1976
Luisi	Dott.ssa	Barbara	Campobasso	06/12/1973
Russo	Lgt. C.S.	Donato	Maglie	11/01/1963
Utili	Dott.ssa	Francesca	Roma	09/03/1970
Violini	Dott.ssa	Tamara	Novara	18/01/1965

Cavaliere

Alongi	App. Sc. Q.S.	Gianfranco	Ischia	02/10/1970
Bellopede	Lgt. C.S.	Alessandro	Marcianise	21/07/1971
Calò	App. Sc. Q.S.	Elvis	Francavilla Fontana	11/12/1979
Carullo	Mar. Ord.	Gianluca	Tocco da Casauria	06/01/1982
Cavaliere	Dott.ssa	Valentina	Roma	16/11/1971
Chieco	Mar. Capo	Raffaele	Bari	09/09/1978
Ciccarelli	Finanziere Sc.	Antonio	Teano	07/05/1989
Cozzolino	Lgt.	Francesco	Roma	07/08/1972
De Filippo	App.	Giuseppe	Caserta	15/06/1984
Di Paola	V. Brig.	Francesco	Scafati	30/11/1971
Fabri	Brig.	Gabriele	Tivoli	02/06/1972
Ferrante	App. Sc. Q.S.	Domenico	Casagiove	28/01/1971
Frascarello	Col.	Paolo	Macerata	07/09/1968
Granatelli	Lgt.	Antonio	Caltanissetta	11/04/1969
Liani	Lgt.	Fabio	Tarquinia	08/03/1965
Longo	Magg.	Andrea	Viterbo	12/11/1986
Mancini	Avv.	Chiara	Roma	20/11/1972
Masci	Lgt. C.S.	Urizeo	Palermo	10/05/1960
MungIELLO	Sig.	Michele Mario	Potenza	02/02/1964
Nonne	Sig.	Pietro	Sant'Angelo Romano	08/04/1960
Pio	Mar. Aiut.	Vincenzo	Formia	09/11/1979
Pomponi	Mar. Capo	Nico	Tivoli	24/07/1975
Presterà	Lgt. C.S.	Gennaro	Aarau	12/07/1966



Rocco	Mar. Ord.	Filippo	Roccamonfina	05/07/1975
Rosapane	Dott.	Umberto	Roma	28/08/1962
Ruffini Murru	App. Sc. Q.S.	Pier Luigi	Civitavecchia	18/02/1969
Sallusti	Sig.ra	Carla	Sersale	01/09/1966
Sampalmieri	Mar. Capo	Daniele	Rieti	22/08/1974
Sanzone	Dott.ssa	Simona	Gela	20/12/1981
Sarti	Dott.ssa	Alessandra	Roma	31/08/1961
Scafati	Dott.	Ilario	Roma	02/05/1965
Sernesi	Sig.	Pier Giorgio	Roma	21/02/1961
Serra Caracciolo	Dott.ssa	Gaia	Roma	09/11/1967
Tammaro	Dott.ssa	Anna Maria	Sala Consilina	16/07/1962

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

Ufficiale


Bruschini	Dott.	Marco	Roma	02/08/1965
Chiodi	Ing.	Remo	Teramo	06/08/1965

Cavaliere

Albo	Dott.	Francesco	Ancona	22/10/1960
Bobba	Sig.ra	Natalia	Vinzaglio	15/01 /1961
Bricolo	Dott.	Federico	Verona	13/07/1966
Caricchia	Dott.ssa	Tiziana	Roma	14/08/1965
Cerreto	Avv.	Ferdinando	Caserta	03/08/1972
Chiappini	Sig.	Francesco	Roma	01/04/1964
Cipolla	Sig.	Antonio	Cassino	21/10/1963
Cormio	Lgt.	Carlo	Taranto	02/08/1974
D'Amore	Dott.ssa	Maria Giovanna	Montemilone	24/01/1959
Di Tommaso	Sig.	Giuseppe	Corato	10/11/1961
Falovo	Sottocapo Sc.	Enea	Terracina	27/09/1980
Gallo	Sig.	Antonio	Surbo	09/07/1960
Gallo	Sig.	Fabio	Roma	07/10/1984
Mariani	Ing.	Paola	Tivoli	10/09/1964
Morelli	Cap. di Vasc.	Alessio	Modena	29/05/1972
Papiccio	Dott.ssa	Tamara Carla	Basilea	26/09/1966
Salvi	Sig.	Marco	Cenate Sotto	27/09/1964

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ORDINARI



Con decreti in data 02 Giugno 2025

<i>Commendatore</i>				
Marini	Contrammiraglio	Filippo	La Maddalena	13/10/1963
Ranieri	Contrammiraglio	Antonio	Reggio di Calabria	03/11/1963
Vitale	Amm. Isp.	Vincenzo	Milazzo	04/07/1961
<i>Ufficiale</i>				
Canu	Contrammiraglio	Giovanni	Siena	09/10/1965
Giannelli	Cap. di Vasc.	Daniele	Roma	07/08/1965
<i>Cavaliere</i>				
Acreman	Dott.ssa	Barbara	Roma	15/02/1965
Barrese	Sig.	Stefano	Roma	16/08/1970
Di Ticco	Sig.	Pietro	Frascati	28/07/1959
Forte	Cap. di Vasc.	Cosmo	Formia	07/11/1968
Oriani	Sig.	Domenico	Roma	17/02/1973
Pompò	Dott.ssa	Elena	Roma	17/07/1966
Rapuanò	Ing.	Antonio	Cautano	25/09/1963

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

<i>Commendatore</i>				
Mattei	Dott.	Marco	Roma	29/10/1963
<i>Ufficiale</i>				
Campitiello	Dott.ssa	Maria Rosaria	Nocera Inferiore	04/08/1985
Di Quinzio	Dott.ssa	Rita	Roma	09/07/1968
Giordano	Dott.	Andrea	Roma	28/03/1985
<i>Cavaliere</i>				
Amorosi	Dott.	Antonio Salvatore	Sant'Arcangelo	10/07/1951
Bassan	Sig.ra	Cristina	Alessandria	02/07/1967
Gatti	Sig.	Stefano	Alessandria	21/11/1953
Massara	Rag.	Giuseppe	Alessandria	07/08/1961



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

Cavaliere

Baccari	Prof.ssa	Maria Pia	Napoli	02/06/1951
---------	----------	-----------	--------	------------

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

Cavaliere

Belfiore	Prof.ssa	Carmela	Portici	09/07/1962
Bocedi	Dott.	Maurizio	Scandiano	24/09/1959
Catonica	Sig.	Silvio	L'Aquila	17/01/1958
Chemello	Prof.	Franco	Treviso	11/12/1963
Perini	Sig.ra	Stefania	Firenze	26/12/1958
Pettinari	Sig.ra	Franca	Pietralunga	01/08/1962

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

ORDINARI

Con decreti in data 02 Giugno 2025

Grande Ufficiale

Marchetti	Dott.	Mario	Castiglione del Lago	26/05/1952
-----------	-------	-------	----------------------	------------

Commendatore

Gallerati	Dott.ssa	Gilda	Roma	06/06/1956
Troiani	Dott.	Umberto	Mentana	07/09/1959

Cavaliere

Cavallaro	Dott.	Silvestro	Acireale	02/01/1959
Marangi	Sig.	Michele	Roma	30/05/1961
Margarella	Sig.	Donato	Contursi Terme	07/08/1963

25A04947

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-212) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 1 2 *

€ 1,00

